

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 205

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
6 agosto 2005

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1291/2005 della Commissione, del 5 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 1292/2005 della Commissione, del 5 agosto 2005, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'alimentazione degli animali ⁽¹⁾** 3

★ **Regolamento (CE) n. 1293/2005 della Commissione, del 5 agosto 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino** 12

★ **Regolamento (CE) n. 1294/2005 della Commissione, del 5 agosto 2005, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari** 16

★ **Regolamento (CE) n. 1295/2005 della Commissione, del 5 agosto 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la riduzione dell'aiuto per i foraggi disidratati** 18

★ **Regolamento (CE) n. 1296/2005 della Commissione, del 5 agosto 2005, recante, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, revisione dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero** 20

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2005/600/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2005, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione** 21

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

2

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

- ★ **Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per il periodo 2005-2008)** 28
-

Rettifiche

- Rettifica del regolamento (CE) n. 1279/2005 della Commissione, del 2 agosto 2005, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 3 agosto 2005 (GU L 202 del 3.8.2005)** 38

- Rettifica del regolamento (CE) n. 1270/2005 della Commissione, del 1° agosto 2005, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2005 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 992/2005 (GU L 201 del 2.8.2005) 38



I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1291/2005 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	44,5
	096	41,1
	999	42,8
0707 00 05	052	75,8
	096	39,7
	999	57,8
0709 90 70	052	77,2
	999	77,2
0805 50 10	382	67,4
	388	69,4
	524	60,9
	528	62,0
	999	64,9
0806 10 10	052	103,9
	204	57,3
	220	128,8
	624	155,1
	999	111,3
0808 10 80	388	79,5
	400	66,7
	508	68,0
	512	64,7
	528	77,2
	720	67,2
	804	72,4
	999	70,8
0808 20 50	052	110,0
	388	56,9
	512	18,8
	528	53,2
	999	57,9
0809 20 95	052	303,5
	400	327,9
	404	318,7
	999	316,7
0809 30 10, 0809 30 90	052	113,1
	999	113,1
0809 40 05	094	49,8
	624	63,6
	999	56,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1292/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2005

recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 disciplina la somministrazione di proteine animali per impedire la trasmissione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) agli animali.
- (2) Detto regolamento proibisce l'impiego di talune proteine animali nei mangimi per animali da allevamento, in quanto tali proteine possono contenere agenti delle TSE o compromettere l'individuazione della presenza nei mangimi di piccole quantità di proteine potenzialmente infette da TSE; il regolamento vieta in modo tassativo l'uso di costituenti di origine animale proibiti nei mangimi.
- (3) La direttiva 2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali⁽²⁾, dispone che gli esami ufficiali, effettuati nell'ambito di controlli ufficiali volti ad identificare e/o a fornire una stima quantitativa dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali, si svolgano in conformità con la direttiva suddetta. Le prove di valutazione dei laboratori, effettuate dall'Istituto dei materiali e delle misure di riferimento (IMMR-CCR) della Commissione in conformità della suddetta direttiva hanno dimostrato che la capacità dei laboratori di individuare la presenza nei mangimi di piccole quantità di proteine derivate da mammiferi è notevolmente migliorata.
- (4) Il miglioramento della capacità dei laboratori ha portato alla detezione della presenza accidentale di spicole ossee,

in particolare nei raccolti di tuberi e radici. I test scientifici hanno dimostrato l'impossibilità di evitare la contaminazione di questo tipo di raccolti da parte di spicole ossee presenti nel terreno. Le partite di tuberi e radici contaminati devono essere eliminate a norma della direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale⁽³⁾, e spesso risulta necessario distruggerle. Per evitare un'applicazione troppo rigorosa della direttiva suddetta, è opportuno consentire agli Stati membri di effettuare una valutazione del rischio di presenza di costituenti di origine animale nei tuberi e nelle radici prima di considerare un'infrazione del divieto relativo ai mangimi.

- (5) Il 25 e 26 maggio 2000, il Comitato direttivo scientifico (CDS) ha aggiornato la relazione e il parere sulla sicurezza delle proteine idrolizzate prodotte a partire dalle pelli di ruminanti, adottati nella riunione del 22 e 23 ottobre 1998. Le condizioni alle quali le proteine idrolizzate possono, secondo il suddetto parere, essere considerate sicure sono elencate nel regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano⁽⁴⁾. Dal 1° maggio 2004, tali condizioni si applicano anche alle proteine idrolizzate importate da paesi terzi. Di conseguenza, la somministrazione ai ruminanti di proteine idrolizzate prodotte a partire da pelli di ruminanti può essere nuovamente autorizzata.
- (6) Nel parere del 17 settembre 1999 sul riciclaggio all'interno della specie e nel parere del 27-28 novembre 2000 sulle basi scientifiche del divieto di utilizzare proteine animali per i mangimi di tutti gli animali da allevamento, il CDS ha stabilito che non vi sono prove dell'insorgere naturale di TSE negli animali di allevamento non ruminanti destinati alla produzione alimentare, quali i suini e il pollame. Inoltre, in considerazione del fatto che i controlli nel quadro del divieto di impiego delle proteine animali si basano sulla detezione di ossa e fibre muscolari nei mangimi, i prodotti a base di sangue e le proteine idrolizzate ricavati da non ruminanti non devono compromettere i controlli della presenza di proteine potenzialmente infette da TSE. È pertanto opportuno rendere meno rigorose le restrizioni dell'impiego di prodotti a base di sangue e di proteine idrolizzate ricavati da non ruminanti.

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/2005 della Commissione (GU L 46 del 17.2.2005, pag. 31).

⁽²⁾ GU L 339 del 24.12.2003, pag. 78.

⁽³⁾ GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55).

⁽⁴⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).

- (7) Le condizioni di trasporto, conservazione e imballaggio dei mangimi sfusi contenenti proteine animali lavorate devono essere chiarite.
- (8) Ai fini del mantenimento o del miglioramento della qualità dei controlli ufficiali, è opportuna una valutazione costante della competenza e della formazione professionale del personale di laboratorio.
- (9) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 999/2001. Per ragioni pratiche e nell'interesse della trasparenza, è opportuno sostituire l'intero testo dell'allegato IV.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 è sostituito dal testo seguente.

«ALLEGATO IV

ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

I. Estensione del divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1

Il divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1 è esteso alla somministrazione:

- a) agli animali di allevamento, ad eccezione degli animali carnivori da pelliccia, di:
 - i) proteine animali trasformate;
 - ii) gelatina ricavata da ruminanti;
 - iii) prodotti a base di sangue;
 - iv) proteine idrolizzate;
 - v) fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ("fosfato dicalcico e fosfato tricalcico");
 - vi) mangimi contenenti le proteine di cui ai punti da i) a v);
- b) ai ruminanti, di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono.

II. Deroghe ai divieti di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e condizioni specifiche per la loro applicazione

A. I divieti di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2 non si applicano:

- a) alla somministrazione agli animali di allevamento delle proteine di cui ai punti i), ii), iii) e iv) e dei mangimi da esse derivati:
 - i) latte, prodotti a base di latte e colostro;
 - ii) uova e prodotti a base di uova;
 - iii) gelatine derivate da non ruminanti;
 - iv) proteine idrolizzate derivate da parti di non ruminanti e da pelli di ruminanti;
- b) alla somministrazione agli animali di allevamento non ruminanti delle proteine di cui ai punti i), ii), iii) e dei prodotti da esse derivati:
 - i) farina di pesce, in conformità delle condizioni di cui al punto B;
 - ii) fosfato dicalcico e fosfato tricalcico, conformemente alle condizioni di cui al punto C;
 - iii) prodotti a base di sangue ricavati da non ruminanti conformemente alle condizioni di cui al punto D;
- c) alla somministrazione ai pesci di farine di sangue ricavate da non-ruminanti conformemente alle condizioni di cui al punto D;

- d) gli Stati membri possono autorizzare la somministrazione agli animali di allevamento di tuberi e radici e di mangimi contenenti tuberi e radici anche in caso di detezione di spicole ossee, purché la valutazione del rischio sia favorevole. La valutazione del rischio tiene conto almeno dell'estensione della contaminazione e della sua possibile fonte, nonché della destinazione finale della partita esaminata.
- B. All'impiego delle farine di pesce di cui al punto A, lettera b), punto i), e dei mangimi che le contengono nell'alimentazione degli animali di allevamento non ruminanti diversi dagli animali carnivori da pelliccia si applicano le condizioni seguenti:
- a) le farine di pesce sono prodotte in impianti di trasformazione destinati esclusivamente alla produzione di prodotti derivati dai pesci;
- b) prima dell'immissione in libera pratica sul territorio comunitario, ogni partita di farina di pesce importata è analizzata al microscopio, conformemente alla direttiva 2003/126/CE;
- c) i mangimi contenenti farine di pesce sono prodotti in stabilimenti che non producono mangimi per ruminanti e sono autorizzati in tal senso dall'autorità competente.
- In deroga al punto c):
- i) un'autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali da mangimi contenenti farine di pesce non è richiesta per i preparatori a domicilio:
- registrati presso l'autorità competente,
 - che allevano unicamente animali non ruminanti,
 - che producono alimenti completi per animali destinati ad essere impiegati esclusivamente nella stessa azienda, e
 - purché i mangimi a base di farine di pesce utilizzati per la produzione abbiano un tenore di proteine grezze inferiore al 50 %;
- ii) l'autorità competente può autorizzare la produzione di mangimi per ruminanti in stabilimenti che producono anche mangimi contenenti farine di pesce destinati ad altre specie animali a condizione che:
- i mangimi sfusi e confezionati destinati ai ruminanti siano conservati, trasportati e imballati in modo da essere fisicamente separati dalle farine di pesce sfuse e dai mangimi sfusi contenenti farine di pesce,
 - i mangimi destinati ai ruminanti siano prodotti in impianti fisicamente separati dagli impianti nei quali sono prodotti i mangimi contenenti farine di pesce,
 - registri contenenti particolari sugli acquisti e l'impiego di farine di pesce e le vendite di mangimi contenenti farine di pesce siano tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni,
 - controlli regolari siano effettuati sui mangimi destinati ai ruminanti per escludere la presenza di proteine proibite, incluse le farine di pesce;
- d) l'etichetta e la documentazione di accompagnamento dei mangimi contenenti farine di pesce recano chiaramente la dicitura "contiene farine di pesce — non può essere utilizzato nell'alimentazione dei ruminanti";
- e) i mangimi sfusi contenenti farine di pesce sono trasportati con veicoli che non trasportano al tempo stesso mangimi per ruminanti. Se è successivamente utilizzato per il trasporto di alimenti destinati a ruminanti, il veicolo è sottoposto ad accurata pulizia conformemente a una procedura approvata dall'autorità competente, per evitare la contaminazione incrociata;

- f) l'impiego e il magazzinaggio di mangimi contenenti farine di pesce sono vietati nelle aziende agricole in cui sono allevati ruminanti.

In deroga a quanto sopra, l'autorità competente può consentire l'impiego e il magazzinaggio di mangimi contenenti farine di pesce nelle aziende agricole in cui sono allevati ruminanti previo accertamento del fatto che nell'allevamento vengono prese misure per impedire la somministrazione ai ruminanti di mangimi contenenti farine di pesce.

- C. All'impiego del fosfato dicalcico e del fosfato tricalcico di cui al punto A, lettera b), punto ii), e dei mangimi contenenti tali proteine nell'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali carnivori da pelliccia si applicano le condizioni seguenti:

- a) i mangimi contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico sono prodotti in stabilimenti che non producono mangimi per ruminanti e che sono a ciò autorizzati dall'autorità competente.

In deroga a quanto sopra:

- i) un'autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali da mangimi contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico non è richiesta per i preparatori a domicilio:

- registrati presso l'autorità competente,
- che allevano unicamente animali non ruminanti,
- che producono alimenti completi per animali destinati ad essere impiegati esclusivamente nella stessa azienda, e
- purché i mangimi a base di fosfato dicalcico o fosfato tricalcico utilizzati per la produzione abbiano un tenore totale di fosforo inferiore al 10 %;

- ii) l'autorità competente può autorizzare la produzione di mangimi per ruminanti in stabilimenti che producono anche alimenti contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico destinati ad altre specie animali a condizione che:

- i mangimi sfusi e confezionati destinati ai ruminanti siano prodotti in impianti fisicamente separati da quelli in cui sono prodotti i mangimi contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico,
- i mangimi sfusi destinati ai ruminanti siano conservati, trasportati e imballati in modo da essere fisicamente separati dal fosfato dicalcico e dal fosfato tricalcico sfusi e dai mangimi sfusi contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico,
- registri contenenti particolari sugli acquisti e l'impiego di fosfato dicalcico o fosfato tricalcico e sulle vendite di mangimi contenenti fosfato dicalcico e fosfato tricalcico siano tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni.

- b) l'etichetta e la documentazione di accompagnamento dei mangimi contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico recano chiaramente la dicitura "contiene fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale — non può essere utilizzato nell'alimentazione dei ruminanti";

- c) i mangimi sfusi contenenti fosfato dicalcico sono trasportati con veicoli che non trasportano al tempo stesso mangimi per ruminanti. Se è successivamente utilizzato per il trasporto di alimenti destinati ai ruminanti, il veicolo è sottoposto ad accurata pulizia conformemente a una procedura approvata dall'autorità competente, per evitare la contaminazione incrociata;

- d) l'impiego e il magazzinaggio di mangimi contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico sono vietati nelle aziende agricole in cui sono allevati ruminanti.

In deroga a quanto sopra, l'autorità competente può consentire l'impiego e il magazzinaggio di mangimi contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico nelle aziende agricole in cui sono allevati ruminanti previo accertamento del fatto che nell'allevamento vengono prese misure per impedire la somministrazione di mangimi contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico ai ruminanti.

- D. All'impiego dei prodotti a base di sangue di cui al punto A, lettera b), punto iii), e delle farine di sangue di cui al punto A, lettera c), e dei mangimi contenenti tali proteine nell'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti e dei pesci si applicano le condizioni seguenti:

- a) il sangue proviene da macelli registrati e riconosciuti dall'UE, che non macellano ruminanti e sono registrati in quanto tali, ed è direttamente avviato all'azienda di trasformazione in veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di sangue di non ruminanti. Nel caso in cui un veicolo sia stato utilizzato per il trasporto di sangue di ruminanti, sarà, dopo la pulizia, ispezionato dall'autorità competente prima di poter essere adibito al trasporto di sangue di non ruminanti.

In deroga a quanto sopra, l'autorità competente può consentire la macellazione dei ruminanti in macelli che raccolgono sangue di non ruminanti destinato alla produzione di prodotti a base di sangue e di farina di sangue per l'alimentazione degli animali da allevamento non ruminanti e dei pesci, qualora tali macelli dispongano di un sistema di controllo riconosciuto. Il sistema di controllo prevede almeno:

- la macellazione di non ruminanti fisicamente separata dalla macellazione dei ruminanti,
- la raccolta, la conservazione, il trasporto e l'imballaggio del sangue di animali ruminanti in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per il sangue di non ruminanti,
- il prelievo e l'analisi, con periodicità regolare, di campioni di sangue di animali non ruminanti per la detezione della presenza di proteine provenienti da ruminanti;

- b) i prodotti a base di sangue e le farine di sangue sono prodotti in stabilimenti riservati esclusivamente alla trasformazione di sangue di non ruminanti.

In deroga a quanto sopra, l'autorità competente può consentire la produzione di prodotti a base di sangue e di farine di sangue da utilizzare nell'alimentazione di animali da allevamento non ruminanti e dei pesci in centri che trasformano sangue di ruminanti qualora questi dispongano di un sistema di controllo riconosciuto al fine di evitare la contaminazione incrociata. Il dispositivo di controllo prevede almeno:

- la trasformazione del sangue di non ruminanti in un sistema chiuso fisicamente separato dalla trasformazione del sangue di ruminanti,
- la conservazione, il trasporto e l'imballaggio di materiale grezzo sfuso e di prodotti finiti sfusi derivati da ruminanti in strutture fisicamente separate da quelle utilizzate per il materiale grezzo sfuso e i prodotti finiti sfusi ricavati da non ruminanti,
- il prelievo e l'analisi, con periodicità regolare di campioni di prodotti a base di sangue e della farina di sangue per la detezione della presenza di proteine provenienti da ruminanti;

- c) i mangimi contenenti prodotti a base di sangue o farine di sangue sono prodotti in stabilimenti che non preparano alimenti per ruminanti o animali d'allevamento diversi dai pesci e sono a ciò autorizzati dall'autorità competente.

Tuttavia, in deroga a quanto sopra:

- i) un'autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali da mangimi contenenti prodotti a base di sangue o farine di sangue non è richiesta per i preparatori a domicilio:
 - registrati presso l'autorità competente,
 - che allevano unicamente animali non ruminanti nel caso degli alimenti a base di prodotti a base di sangue o unicamente pesci nel caso delle farine di sangue,
 - che producono alimenti completi per animali destinati ad essere impiegati esclusivamente nella stessa azienda, e
 - purché i mangimi a base di prodotti a base di sangue o farine di sangue utilizzati per la produzione abbiano un tenore totale di proteine inferiore al 50 %;
- ii) l'autorità competente può autorizzare la produzione di mangimi per ruminanti in stabilimenti che producono anche mangimi contenenti prodotti a base di sangue o farina di sangue per, rispettivamente, animali da allevamento non ruminanti o pesci a condizione che:
 - i mangimi sfusi e confezionati destinati ai ruminanti o agli animali da allevamento diversi dai pesci siano prodotti in impianti fisicamente separati da quelli in cui sono prodotti i mangimi contenenti, rispettivamente, prodotti a base di sangue o farine di sangue,
 - durante la conservazione, il trasporto e l'imballaggio i mangimi sfusi siano tenuti fisicamente separati in modo che:
 - a) gli alimenti destinati ai ruminanti siano separati dai prodotti a base di sangue e dai mangimi contenenti prodotti a base di sangue;
 - b) gli alimenti destinati agli animali da allevamento diversi dai pesci siano separati dalla farina di sangue e dagli alimenti contenenti farina di sangue,
 - registri contenenti particolari sugli acquisti e l'impiego di prodotti a base di sangue e farina di sangue, e le vendite di mangimi contenenti tali prodotti siano tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni.
- d) l'etichetta, la documentazione di accompagnamento o il certificato sanitario dei mangimi contenenti prodotti a base di sangue o farine di sangue recano chiaramente la dicitura "contiene prodotti a base di sangue — non può essere utilizzato nell'alimentazione dei ruminanti" o "contiene farina di sangue — riservato all'alimentazione dei pesci";
- e) i mangimi sfusi contenenti prodotti a base di sangue sono trasportati con veicoli che non trasportano al tempo stesso mangimi per ruminanti; i mangimi sfusi contenenti farina di sangue sono trasportati con veicoli che non trasportano al tempo stesso mangimi per animali da allevamento diversi dai pesci. Se utilizzato successivamente per il trasporto di mangimi destinati, rispettivamente, ai ruminanti o agli animali da allevamento diversi dai pesci, il veicolo deve essere sottoposto ad accurata pulizia in conformità di una procedura volta ad evitare la contaminazione incrociata, approvata dall'autorità competente;
- f) l'impiego e il magazzinaggio di mangimi contenenti prodotti a base di sangue è proibito nelle aziende agricole in cui sono allevati ruminanti e l'impiego dei mangimi contenenti farina di sangue è proibito nelle aziende in cui sono allevati animali diversi dai pesci.

In deroga a quanto sopra, l'autorità competente può consentire l'impiego e il magazzinaggio di mangimi contenenti, rispettivamente, prodotti a base di sangue o farine di sangue nelle aziende agricole in cui sono allevati, rispettivamente, ruminanti o animali da allevamento diversi dai pesci, previo accertamento del fatto che nell'azienda agricola vengono prese misure per impedire che i mangimi contenenti, rispettivamente, prodotti a base di sangue o farina di sangue siano somministrati, rispettivamente, a ruminanti o ad animali diversi dai pesci.

III. Condizioni generali di applicazione

- A. Il presente allegato si applica senza pregiudizio delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002.
- B. Gli Stati membri tengono elenchi aggiornati:
- a) dei macelli autorizzati alla raccolta del sangue, ai sensi del punto D, lettera a), della parte II;
 - b) degli impianti di trasformazione autorizzati che producono fosfato dicalcico, fosfato tricalcico, prodotti a base di sangue o farina di sangue;
 - c) degli stabilimenti, fatta eccezione per i trasformatori all'interno delle aziende agricole, autorizzati a fabbricare mangimi contenenti farine di pesce e le proteine di cui alla lettera b), che operano conformemente alle condizioni di cui ai punti B, lettera c), C, lettera a), e D, lettera c), della parte II.
- C. a) Le proteine animali trasformate sfuse, ad eccezione delle farine di pesce, e i prodotti sfusi, inclusi i mangimi, i concimi organici e i fertilizzanti contenenti tali proteine sono conservati in magazzini e trasportati con veicoli adibiti esclusivamente a tale scopo. Il magazzino o il veicolo possono essere utilizzati per altri scopi solo previa pulizia e ispezione da parte dell'autorità competente.
- b) Le farine di pesce sfuse di cui al punto A, lettera b), punto i), della parte II, il fosfato dicalcico sfuso e il fosfato tricalcico sfuso di cui al punto A, lettera b), punto ii), della parte II, i prodotti a base di sangue di cui al punto A, lettera b), punto iii), della parte II e la farina di sangue di cui al punto A, lettera c), della parte II sono conservati in magazzini e trasportati con veicoli adibiti esclusivamente a tale scopo.
- c) In deroga alle disposizioni di cui alla lettera b):
- i) i magazzini o i veicoli possono essere utilizzati per la conservazione e il trasporto di alimenti contenenti la stessa proteina;
 - ii) i magazzini o i veicoli, previa pulizia, possono essere utilizzati per altri scopi, dopo essere stati debitamente ispezionati dall'autorità competente;
 - iii) i magazzini e i veicoli adibiti alla conservazione e al trasporto di farine di pesce possono essere utilizzati per altri scopi se l'azienda applica un sistema di controllo, approvato dall'autorità competente, atto ad impedire la contaminazione incrociata. Il sistema di controllo prevede almeno:
 - la tenuta di registri relativi ai materiali trasportati e alla pulizia dei veicoli,
 - il prelievo e l'analisi, con periodicità regolare, di campioni degli mangimi trasportati, finalizzati alla detezione della presenza di farine di pesce.
- L'autorità competente effettua frequenti controlli in loco per verificare la corretta applicazione del sistema di controllo di cui sopra.
- D. I mangimi, compresi quelli destinati agli animali da compagnia, contenenti prodotti a base di sangue ricavati da ruminanti o proteine animali trasformate, diversi dalle farine di pesce, non possono essere prodotti in stabilimenti che producono alimenti per animali d'allevamento, ad eccezione degli alimenti per animali carnivori da pelliccia.

Gli alimenti sfusi per animali, compresi quelli destinati agli animali da compagnia, contenenti prodotti a base di sangue ricavati da ruminanti o proteine animali trasformate, diversi dalle farine di pesce, sono tenuti, durante il magazzinaggio, il trasporto e l'imballaggio, fisicamente separati dagli alimenti sfusi per animali da allevamento, ad eccezione degli alimenti per animali carnivori da pelliccia.

Gli alimenti destinati agli animali da compagnia e quelli per animali carnivori da pelliccia contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico di cui al punto A, lettera b), punto ii), della parte II e prodotti a base di sangue di cui al punto A, lettera b), punto iii), della parte II sono fabbricati e trasportati conformemente ai punti C, lettere a) e c), e D, lettere c) ed e), rispettivamente, della parte II.

- E. 1. È vietata l'esportazione verso paesi terzi di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e di prodotti contenenti tali proteine animali trasformate.
2. L'autorità competente autorizza l'esportazione di proteine animali trasformate ricavate da non ruminanti e di prodotti contenenti tali proteine unicamente a condizione che:
- siano destinate ad usi non vietati dall'articolo 7,
 - sia concluso col paese terzo, prima dell'esportazione, un accordo scritto col quale il paese terzo si impegna a rispettare l'uso finale e a non riesportare le proteine animali trasformate o prodotti che le contengono per usi proibiti dall'articolo 7.
3. Ai fini dell'applicazione efficace del presente regolamento, gli Stati membri che autorizzano l'esportazione ai sensi del punto 2 informano la Commissione e gli altri Stati membri, nel quadro del comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali, di tutte le modalità e condizioni convenute con il paese terzo interessato.
- I punti da 2 a 3 non si applicano:
- alle esportazioni di farine di pesce, purché soddisfino le condizioni di cui al punto B della parte II,
 - ai prodotti contenenti farine di pesce,
 - agli alimenti per animali da compagnia.
- F. L'autorità competente esegue controlli documentali e fisici, compresi i controlli sugli alimenti per animali, lungo tutta la catena di produzione e di distribuzione, conformemente alla direttiva 95/53/CE, per verificare il rispetto delle disposizioni di tale direttiva e del presente regolamento. Qualora venga rilevata la presenza di proteine animali vietate, si applica la direttiva 95/53/CE. L'autorità competente verifica ad intervalli regolari la competenza dei laboratori che eseguono le analisi per i controlli ufficiali di cui sopra, in particolare valutando i risultati di prove interlaboratorio. Qualora la competenza sia ritenuta insoddisfacente, la misura correttiva minima consiste nell'aggiornamento professionale del personale del laboratorio.»
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1293/2005 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 2005****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il metodo di misurazione della sovrappressione dei vini frizzanti e dei vini spumanti è stato stabilito secondo criteri riconosciuti a livello internazionale. Nel corso dell'assemblea generale del 2003, l'allora Ufficio internazionale della vigna e del vino ha adottato la nuova descrizione di questo metodo.
- (2) L'utilizzo di tale metodo di misurazione può garantire un controllo più semplice e preciso della sovrappressione di questi vini.
- (3) Non essendo più necessaria le descrizione del metodo usuale figurante nel capitolo 37 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione ⁽²⁾, occorre

abrogare il capitolo 37, paragrafo 3, di tale allegato. È inoltre opportuno inserire in un nuovo capitolo dell'allegato del medesimo regolamento la descrizione aggiornata di detto metodo.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2676/90.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1188/2005 (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 24).

⁽²⁾ GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 355/2005 (GU L 56 del 2.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 è modificato come segue.

1) Il capitolo 37 (Anidride solforosa) è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

i. il titolo è sostituito dal seguente: «1. PRINCIPIO DEL METODO»;

ii. il punto 1.2 è soppresso;

b) al paragrafo 2, il titolo del punto 2.3 è sostituito dal seguente: «Calcolo della sovrappressione teorica»;

c) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

2) Dopo il capitolo 37, è inserito il seguente capitolo 37 bis:

«37 bis — MISURAZIONE DELLA SOVRAPPRESSIONE DEI VINI SPUMANTI E FRIZZANTI

1. PRINCIPIO

Dopo la stabilizzazione termica e l'agitazione della bottiglia, misurare la sovrappressione con un afrometro (strumento per misurare la pressione). La sovrappressione è espressa in pascal (Pa) (metodo di tipo I). Questo metodo si applica anche ai vini spumanti gassificati e ai vini frizzanti gassificati.

2. APPARECCHIATURA

Lo strumento che consente di misurare la sovrappressione nelle bottiglie di vini spumanti o frizzanti si chiama afrometro. La sua forma è diversa a seconda della chiusura della bottiglia (capsula metallica, tappo a corona, tappo di sughero o di plastica).

2.1. Per le bottiglie munite di capsula

Consta di tre parti (figura 1):

— la parte superiore (o vite porta ago) comprende un manometro, un anello di serraggio manuale, una vite senza fine che scorre nella parte media e un ago che attraversa la capsula. Nell'ago c'è un foro laterale che trasmette la pressione al manometro. Un giunto garantisce l'impermeabilità del sistema sulla capsula della bottiglia,

— la parte media (o dado) serve a centrare la parte superiore e si avvita nella parte inferiore in modo da mantenerla saldamente unita alla bottiglia,

— la parte inferiore (o staffa) è munita di un dente che si infila sotto l'adattatore della bottiglia, in modo da mantenere insieme il tutto. Esistono adattatori per ogni tipo di bottiglia.

2.2. Per le bottiglie munite di tappo

Consta di due parti (figura 2):

— la parte superiore è identica a quella dell'apparecchio precedente, ma l'ago è più lungo ed è formato da un tubo lungo e cavo, all'estremità del quale è posta una punta che aiuta ad attraversare il tappo. La punta è amovibile e cade nel vino una volta attraversato il tappo,

- la parte inferiore è formata dal dado e da una base che poggia sul tappo. Quest'ultima è munita di quattro viti di serraggio che servono a mantenere il tutto sul tappo.




figura 2: afrometro per tappi




figura 1: afrometro per capsule

Osservazioni sui manometri che si trovano su questi due tipi di apparecchi

- I manometri possono essere meccanici a tubo di Bourdon o digitali a trasduttore piezoelettrico. Nel primo caso, il tubo di Bourdon deve essere obbligatoriamente di acciaio inossidabile.
- Sono graduati in pascal (abbreviazione Pa). Per i vini spumanti è più pratico usare come unità il 10^5 pascal (10^5 Pa) o il kilopascal (kPa).
- Ne esistono diverse classi. La classe di un manometro è data dalla precisione della lettura rispetto al fondo scala espressa in percentuale (ad esempio: "manometro 1 000 kPa classe 1" significa che il manometro ha una pressione di utilizzo massima di 1 000 kPa, lettura a ± 10 kPa). Per misure di precisione si raccomanda la classe 1.

3. MODO DI OPERARE

La misurazione deve essere effettuata su bottiglie la cui temperatura sia stabilizzata da almeno 24 ore. Dopo aver forato il tappo a corona, il tappo di sughero o il tappo di plastica, per effettuare la lettura occorre agitare vigorosamente la bottiglia sino a ottenere una pressione costante.

3.1. Bottiglie munite di capsula

Infilare il dente della staffa sotto l'adattatore della bottiglia. Avvitare il dado in modo che il tutto stringa la bottiglia. La parte superiore risulta così avvitata nel dado. Per evitare perdite di gas, la capsula deve essere forata il più rapidamente possibile, in modo da portare il giunto a contatto con la capsula. Per effettuare la lettura, occorre poi agitare vigorosamente la bottiglia sino a ottenere una pressione costante.

3.2. Bottiglie munite di tappo

Collocare una punta sull'estremità dell'ago e posizionare il tutto sul tappo; stringere le quattro viti sul tappo; avvitare la parte superiore (l'ago attraverso il tappo). La punta deve cadere nella bottiglia in modo che la pressione possa essere trasmessa al manometro. Effettuare la lettura dopo avere agitato la bottiglia sino a ottenere una pressione costante. Recuperare la punta dopo la lettura.

4. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

La sovrappressione a 20 °C (P_{aph20}) è espressa in pascal (Pa) o in kilopascal (kPa); deve essere coerente con la precisione del manometro (ad esempio: 6,3 10^5 Pa oppure 630 kPa e non 6,33 10^5 Pa o 633 kPa per un manometro di classe 1 e fondo scala 1 000 kPa).

Se la temperatura di misurazione è diversa da 20 °C, è opportuno correggerla moltiplicando la pressione misurata per il coefficiente riportato nella tabella 1.

Tabella 1

rapporto tra la sovrappressione $P_{ph_{20}}$ di un vino frizzante o spumante a 20 °C e la sovrappressione P_{ph_t} a una temperatura t

°C	
0	1,85
1	1,80
2	1,74
3	1,68
4	1,64
5	1,59
6	1,54
7	1,50
8	1,45
9	1,40
10	1,36
11	1,32
12	1,28
13	1,24
14	1,20
15	1,16
16	1,13
17	1,09
18	1,06
19	1,03
20	1,00
21	0,97
22	0,95
23	0,93
24	0,91
25	0,88

5. CONTROLLO DEI RISULTATI

Metodo di determinazione diretta di parametri fisici (metodo di tipo I)

Verifica degli afrometri

Gli afrometri devono essere verificati periodicamente (almeno una volta l'anno).

La verifica è effettuata per mezzo di un banco di taratura che consente di confrontare il manometro da verificare con un manometro di riferimento di classe superiore, calibrato secondo gli standard nazionali, montato in parallelo. Il controllo è utilizzato per confrontare i valori indicati dai due apparecchi per pressioni crescenti e successivamente per pressioni decrescenti. Qualora venga riscontrata una differenza tra i due manometri, una vite di regolazione consente di effettuare le correzioni necessarie.

Tutti i laboratori e gli organismi autorizzati sono dotati di tali banchi di taratura, che sono disponibili anche presso i costruttori di manometri.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1294/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2005

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo le norme per la produzione biologica a livello aziendale di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91, gli animali devono essere alimentati con mangimi ottenuti con metodo di produzione biologico. Durante un periodo transitorio che scade il 24 agosto 2005, è autorizzato l'impiego in proporzioni limitate di mangimi convenzionali, qualora gli allevatori possano dimostrare la mancata disponibilità di mangimi biologici.
- (2) Dopo il 24 agosto 2005 con ogni probabilità non saranno disponibili nella Comunità quantitativi sufficienti per soddisfare la domanda di materie prime biologiche per mangimi, in particolare materie prime ricche di proteine necessarie per l'alimentazione di animali monogastrici e, in misura minore, di ruminanti.
- (3) È pertanto necessario provvedere ad una proroga del periodo transitorio durante il quale può essere autorizzato l'impiego di mangimi convenzionali.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2092/91.

(5) Dato il carattere di urgenza della misura, dovuto al fatto che la disposizione relativa all'impiego di mangimi convenzionali scade il 24 agosto 2005, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 20).

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91, la parte B è modificata come segue.

Il testo del punto 4.8 è sostituito dal seguente:

«In deroga al punto 4.2, è autorizzato l'impiego in proporzioni limitate di mangimi convenzionali, qualora gli allevatori possano dimostrare, con piena soddisfazione dell'organismo o dell'autorità di controllo dello Stato membro, che non sono in grado di procurarsi alimenti esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica.

La percentuale massima autorizzata di mangimi convenzionali per ciascun periodo di 12 mesi è:

a) per gli erbivori: 5 % nel periodo dal 25 agosto 2005 al 31 dicembre 2007;

b) per le altre specie:

— 15 % nel periodo dal 25 agosto 2005 al 31 dicembre 2007,

— 10 % nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009,

— 5 % nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011.

Dette percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola. La percentuale massima autorizzata di mangimi convenzionali nella razione giornaliera, fatta eccezione per i periodi di transumanza, è pari al 25 %, calcolata in percentuale di sostanza secca.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1295/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2005

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la riduzione dell'aiuto per i foraggi disidratati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 603/95 è stato sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2005, dal regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽²⁾. Quest'ultimo regolamento si applica a decorrere dal 1° aprile 2005, data di inizio della campagna 2005/2006. Di conseguenza, ai fini della determinazione dell'importo definitivo dell'aiuto per la campagna 2004/2005, è necessario continuare ad applicare il regolamento (CE) n. 603/95.
- (2) Il regolamento (CE) n. 603/95 fissa all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, l'importo dell'aiuto da versare alle imprese di trasformazione per, rispettivamente, i foraggi disidratati e i foraggi essiccati al sole prodotti, limitatamente ai quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, dello stesso regolamento.
- (3) I quantitativi che gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione per la campagna di commercializzazione 2004/2005, a norma dell'articolo 15, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽³⁾, comprendono i quantitativi in giacenza alla data del 31 marzo 2005 i quali, a norma dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del

Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽⁴⁾, potrebbero beneficiare dell'aiuto previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95.

- (4) Dalle suddette comunicazioni risulta un superamento del 16 % del quantitativo massimo garantito per i foraggi disidratati.
- (5) È quindi necessario ridurre l'importo dell'aiuto per i foraggi disidratati, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 603/95.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l'importo dell'aiuto per i foraggi disidratati, previsto all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 603/95, è ridotto a:

- 64,36 EUR/t nella Repubblica ceca,
- 56,40 EUR/t in Grecia,
- 54,11 EUR/t in Spagna,
- 57,02 EUR/t in Italia,
- 63,24 EUR/t in Lituania,
- 59,04 EUR/t in Ungheria,
- 65,55 EUR/t negli altri Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114.

⁽³⁾ GU L 79 del 7.4.1995, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1413/2001 (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 8).

⁽⁴⁾ GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1296/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2005

recante, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, revisione dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 8, secondo e terzo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, che le perdite risultanti dagli impegni all'esportazione delle eccedenze di zucchero comunitario devono essere coperte, entro il limite di taluni massimali, tramite contributi alla produzione riscossi sulle produzioni di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B.
- (2) Il suddetto regolamento prevede all'articolo 15, paragrafo 5, che, quando esiste il rischio di non poter coprire la perdita globale prevedibile della campagna di commercializzazione in corso con l'introito del contributo alla produzione di base e del contributo B, a causa dei rispettivi massimali stabiliti al 2 % e al 30 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco, la percentuale massima per il contributo B è modificata nella misura necessaria a coprire la perdita globale, senza comunque superare il 37,5 %.
- (3) In base ai dati previsionali attualmente disponibili, l'introito, prima della revisione, dei contributi da riscuotere per la campagna di commercializzazione 2005/2006 rischia di essere inferiore all'importo corrispondente al prodotto delle eccedenze esportabili e della perdita media. Per detta campagna di commercializzazione è per-

tanto necessario portare l'importo massimo del contributo B al 37,5 % del prezzo di intervento dello zucchero bianco.

- (4) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce il prezzo minimo delle barbabietole B a 32,42 EUR/t, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, del medesimo regolamento che prevede la corrispondente modifica del prezzo delle barbabietole B in caso di revisione dell'importo massimo del contributo B.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l'importo massimo del contributo B di cui all'articolo 15, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è portato al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il prezzo minimo delle barbabietole B di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001 è fissato, in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, di detto regolamento, a 28,84 EUR/t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2005

sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

(2005/600/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

visto il parere del comitato per l'occupazione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, l'Unione si prefigge tra l'altro l'obiettivo di promuovere il progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione. Ai sensi dell'articolo 125 del trattato che istituisce la Comunità europea, gli Stati membri e la Comunità si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici.
- (2) Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha lanciato una strategia mirante ad una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una

maggiore coesione sociale, con obiettivi occupazionali di lungo periodo, ma dopo cinque anni gli obiettivi della strategia rimangono lungi dall'essere conseguiti.

- (3) La presentazione di un insieme integrato di orientamenti per l'occupazione e di indirizzi di massima per le politiche economiche contribuisce a ricentrare la strategia di Lisbona sulla crescita e l'occupazione. La strategia europea per l'occupazione svolge un ruolo di primo piano ai fini della realizzazione degli obiettivi occupazionali della strategia di Lisbona. Il rafforzamento della coesione sociale costituisce altresì un elemento fondamentale per il successo della strategia di Lisbona. A sua volta, come stabilito nell'agenda sociale, il successo della strategia europea per l'occupazione contribuirà al conseguimento di una maggiore coesione sociale.
- (4) In linea con le conclusioni del Consiglio europeo di primavera del 22 e 23 marzo 2005, l'Unione deve dispiegare tutte le necessarie risorse nazionali e comunitarie, compresa la politica di coesione, secondo le tre dimensioni della strategia di Lisbona (economica, sociale e ambientale) così da sfruttare meglio le sinergie in un contesto generale di sviluppo sostenibile.
- (5) Piena occupazione, qualità del lavoro, produttività della manodopera e coesione sociale richiedono priorità chiare: attrarre in modo permanente un maggior numero di persone verso il mondo del lavoro, aumentare l'offerta di manodopera e modernizzare i sistemi previdenziali; accrescere la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese e investire maggiormente in capitale umano migliorando l'istruzione e le qualifiche.
- (6) È opportuno che gli orientamenti per l'occupazione siano soggetti a revisione completa solo ogni tre anni e che l'entità dell'aggiornamento negli anni intermedi fino al 2008 resti rigorosamente limitata.

⁽¹⁾ Parere reso il 26 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 31 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(7) Il comitato per l'occupazione e il comitato per la protezione sociale hanno formulato un parere congiunto sugli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008).

(8) La raccomandazione del Consiglio concernente l'attuazione delle politiche dell'occupazione degli Stati membri adottata il 14 ottobre 2004 ⁽¹⁾ resta valida come punto di riferimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'allegato.

Articolo 2

Le politiche occupazionali degli Stati membri tengono conto degli orientamenti e di esse si riferisce nei programmi nazionali di riforma.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

⁽¹⁾ GU L 326 del 29.10.2004, pag. 47.

ALLEGATO

ORIENTAMENTI PER L'OCCUPAZIONE (2005-2008)

(Orientamenti integrati 17-24)

- Orientamento 17: Attuare strategie volte alla piena occupazione, a migliorare la qualità e la produttività sul posto di lavoro e a potenziare la coesione sociale e territoriale.
- Orientamento 18: Promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita.
- Orientamento 19: Creare mercati del lavoro inclusivi e rendere il lavoro più attraente e proficuo per quanti sono alla ricerca di impiego e per le persone meno favorite e inattive.
- Orientamento 20: Migliorare la risposta alle esigenze del mercato del lavoro.
- Orientamento 21: Favorire al tempo stesso flessibilità e sicurezza occupazionale e ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, tenendo debito conto del ruolo delle parti sociali.
- Orientamento 22: Garantire un'evoluzione del costo del lavoro e meccanismi per la determinazione dei salari favorevoli all'occupazione.
- Orientamento 23: Potenziare e migliorare gli investimenti in capitale umano.
- Orientamento 24: Adattare i sistemi di istruzione e formazione ai nuovi requisiti in termini di competenze.

Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

Gli Stati membri, di concerto con le parti sociali, conducono le loro politiche al fine di attuare gli obiettivi e le priorità per le azioni in appresso esposte. Rispecchiando la strategia di Lisbona, le politiche degli Stati membri promuovono in modo equilibrato:

- *la piena occupazione*: la piena occupazione e la riduzione della disoccupazione e dell'inattività, tramite l'aumento della domanda e dell'offerta di manodopera, rivestono una vitale importanza per sostenere la crescita economica e rafforzare la coesione sociale;
- *il miglioramento della qualità e della produttività sul posto di lavoro*: gli sforzi volti ad aumentare i tassi d'occupazione vanno di pari passo con l'obiettivo di rendere più attrattivo il mondo del lavoro, di migliorare la qualità sul posto di lavoro, di favorire la crescita della produttività della manodopera e di ridurre il numero dei lavoratori poveri. È opportuno sfruttare appieno le sinergie tra qualità sul posto di lavoro, produttività e occupazione;
- *il rafforzamento della coesione sociale e territoriale*: occorre intervenire con risolutezza per potenziare l'inserimento sociale, prevenire l'esclusione dal mercato del lavoro, favorire l'occupazione dei più svantaggiati e ridurre le disparità regionali in termini di occupazione, disoccupazione e produttività della manodopera, specie nelle regioni in ritardo di sviluppo.

Ai fini del progresso, è essenziale promuovere le pari opportunità e combattere la discriminazione. L'integrazione di genere e la promozione della parità di genere dovrebbero essere garantite in tutte le azioni intraprese. Nell'ambito di un nuovo approccio intergenerazionale, occorre prestare particolare attenzione alla situazione dei giovani, attuando il patto europeo per la gioventù e promuovendo l'accesso all'occupazione per tutta la vita lavorativa. Si deve inoltre prestare particolare attenzione alla riduzione significativa dei divari in termini occupazionali tra le persone svantaggiate, compresi i disabili, e gli altri lavoratori, nonché tra cittadini dei paesi terzi e cittadini comunitari, in linea con gli eventuali obiettivi nazionali.

Nel passare all'azione, è opportuno che gli Stati membri vegliano alla buona gestione delle politiche a favore dell'occupazione. Essi dovranno garantire un'ampia partecipazione al cambiamento, coinvolgendo le istanze parlamentari e gli operatori interessati, anche a livello regionale e locale. Le parti sociali europee e nazionali sono chiamate a svolgere un ruolo centrale. Un certo numero di obiettivi e di parametri di riferimento, stabiliti a livello UE nell'ambito della strategia europea per l'occupazione per quanto riguarda gli orientamenti del 2003, sono riportati in fondo al presente allegato e dovrebbero continuare a essere seguiti mediante indicatori e valutazioni. Si incoraggiano inoltre gli Stati membri affinché definiscano i propri impegni e obiettivi, tenendo conto di quelli summenzionati nonché delle raccomandazioni del 2004 approvate a livello UE.

Esigenze di buon governo richiedono inoltre che le risorse amministrative e finanziarie vengano stanziare con maggiore efficienza. D'intesa con la Commissione, gli Stati membri punteranno alle risorse dei fondi strutturali, nello specifico del Fondo sociale europeo, indirizzandole alla realizzazione della strategia europea per l'occupazione e renderanno conto delle iniziative intraprese. Si dovrà prestare particolare attenzione al potenziamento della capacità istituzionale e amministrativa negli Stati membri.

Orientamento 17: Attuare strategie volte alla piena occupazione, a migliorare la qualità e la produttività sul posto di lavoro e a potenziare la coesione sociale e territoriale.

Le politiche dovranno contribuire a raggiungere una media occupazionale generale nell'Unione europea (UE) pari al 70 %, ad almeno il 60 % per le donne e al 50 % per i lavoratori anziani (55-64 anni) entro il 2010 e a ridurre la disoccupazione e l'inattività. Gli Stati membri dovrebbero valutare l'opportunità di fissare obiettivi in materia di tasso di occupazione nazionale.

Nel perseguire tali obiettivi, l'azione dovrebbe concentrarsi sulle seguenti priorità:

- attrarre in modo permanente un maggior numero di persone verso il mondo del lavoro, aumentare l'offerta di manodopera e modernizzare i sistemi previdenziali,
- accrescere la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese,
- aumentare gli investimenti in capitale umano, migliorando l'istruzione e le qualifiche.

1. ATTRARRE IN MODO PERMANENTE UN MAGGIOR NUMERO DI PERSONE VERSO IL MONDO DEL LAVORO, AUMENTARE L'OFFERTA DI MANODOPERA E MODERNIZZARE I SISTEMI PREVIDENZIALI

L'aumento dei livelli occupazionali costituisce lo strumento più efficace per generare la crescita economica e promuovere economie favorevoli all'inserimento sociale, assicurando al tempo stesso margini di sicurezza per gli inabili al lavoro. In previsione del calo della popolazione in età lavorativa, si rendono assolutamente necessari un aumento dell'offerta di manodopera in tutti i gruppi, un nuovo approccio al lavoro basato sul ciclo di vita e l'ammodernamento dei regimi previdenziali tale da garantirne l'adeguatezza, la sostenibilità finanziaria e la rispondenza alle mutevoli necessità sociali. Occorre uno sforzo particolare per colmare il persistente divario in termini occupazionali tra donne e uomini e far fronte ai bassi livelli di occupazione dei lavoratori giovani e dei lavoratori anziani, nell'ambito del nuovo approccio intergenerazionale. Sono inoltre necessarie iniziative volte a combattere la disoccupazione giovanile che risulta in media doppia rispetto al tasso di disoccupazione generale. Occorre creare le condizioni favorevoli allo sviluppo occupazionale, che si tratti della prima occupazione, del ritorno al lavoro dopo un'interruzione o della volontà di prolungare l'arco lavorativo. La qualità dei posti di lavoro, misurabile in termini di salari e indennizzi, le condizioni lavorative, la sicurezza dell'impiego, la formazione continua e le prospettive di carriera, nonché il sostegno e gli incentivi derivanti dai regimi previdenziali, svolgono un ruolo fondamentale.

Orientamento 18: Promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita tramite:

- un rinnovato impegno a creare percorsi occupazionali rivolti ai giovani e a combattere la disoccupazione giovanile, come richiesto dal patto europeo per la gioventù,
- interventi risoluti volti a aumentare la partecipazione femminile e a ridurre le differenze occupazionali e salariali tra uomini e donne,
- una migliore armonizzazione lavoro-vita privata nonché l'offerta di strutture accessibili e abbordabili di assistenza all'infanzia e ad altre persone a carico,
- il sostegno all'invecchiamento attivo, comprese condizioni di lavoro appropriate, miglioramento dello stato di salute (sul lavoro) e adeguati incentivi al lavoro e disincentivi al prepensionamento,
- regimi previdenziali moderni, compresi le pensioni e i sistemi sanitari, che si rivelino adeguati, finanziariamente sostenibili e rispondenti alle mutevoli necessità, in modo tale da stimolare l'attività professionale e il prolungamento della vita lavorativa.

Si veda anche l'orientamento integrato «Salvaguardare la sostenibilità delle finanze pubbliche e dell'economia su cui basare l'aumento dell'occupazione» (n. 2).

Agevolare l'accesso dei disoccupati all'impiego, prevenire la disoccupazione e garantire che coloro che perdono il lavoro rimangano in stretto contatto con il mercato del lavoro e migliorino le loro capacità di assunzione sono requisiti essenziali ai fini di una maggiore partecipazione e della lotta all'esclusione sociale. A tal fine, occorre eliminare gli ostacoli al mercato del lavoro fornendo assistenza alla ricerca effettiva di impiego, agevolando l'accesso alla formazione e ad altri provvedimenti di attiva integrazione nel mercato del lavoro, facendo sì che l'attività lavorativa risulti proficua e eliminando le trappole di disoccupazione, povertà e inattività. È opportuno prestare particolare attenzione all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate, inclusi i lavoratori meno qualificati, tramite lo sviluppo di servizi sociali e dell'economia sociale, nonché lo sviluppo di nuove fonti di impiego in risposta ai bisogni collettivi. Combattere la discriminazione, incentivare l'occupazione dei disabili e favorire l'integrazione degli immigranti e delle minoranze rivestono un'importanza fondamentale.

Orientamento 19: Creare mercati del lavoro inclusivi e rendere il lavoro più attraente e proficuo per quanti sono alla ricerca di impiego e per le persone meno favorite e inattive tramite:

- provvedimenti attivi e preventivi riguardanti il mercato del lavoro, quali la tempestiva individuazione delle necessità, l'assistenza alla ricerca di un impiego, la guida e la formazione rientranti in piani d'azione personalizzati, la fornitura di servizi sociali necessari a sostenere l'inserimento delle persone più lontane dal mercato del lavoro a contribuire alla lotta alla povertà,
- il permanente adeguamento degli incentivi e dei disincentivi derivanti dai sistemi fiscali e previdenziali, compresa la gestione e la condizionalità dei contributi e la significativa riduzione delle aliquote di imposta marginali effettive elevate soprattutto per i redditi bassi, pur garantendo adeguati livelli di protezione sociale,
- lo sviluppo di nuove fonti di impiego nei servizi a privati e a imprese, segnatamente a livello locale.

Per far sì che un maggior numero di persone possa trovare un impiego migliore, è altresì necessario potenziare le infrastrutture del mercato del lavoro, tanto a livello nazionale che comunitario, avvalendosi anche della rete EURES, onde anticipare e risolvere meglio gli eventuali squilibri tra domanda e offerta. In questa ottica, occorre garantire in pieno la mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE nell'ambito dei trattati. Occorre altresì tener pienamente conto del mercato nazionale del lavoro per l'offerta aggiuntiva di manodopera rappresentata dall'immigrazione proveniente dai paesi terzi.

Orientamento 20: Migliorare le risposte alle esigenze del mercato del lavoro tramite:

- la modernizzazione e il potenziamento delle autorità responsabili del mercato del lavoro, in particolar modo dei servizi di collocamento, anche per garantire una maggiore trasparenza delle possibilità di impiego e di formazione a livello nazionale e europeo,
- la rimozione degli ostacoli alla mobilità dei lavoratori in Europa nel quadro dei trattati,
- una maggiore capacità di anticipare le esigenze in termini di qualifiche, nonché le carenze e le strozzature del mercato del lavoro,
- una gestione adeguata della migrazione economica.

2. ACCRESCERE LA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE

L'Europa deve potenziare la capacità di anticipare, suscitare e assorbire i cambiamenti economici e sociali. Ciò rende necessari costi della manodopera favorevoli all'occupazione, forme moderne di organizzazione del lavoro e mercati del lavoro ben funzionanti, che permettano maggiore flessibilità senza compromettere la sicurezza dell'impiego, onde rispondere ai bisogni delle imprese e dei lavoratori. Un tale approccio consentirebbe inoltre di evitare la segmentazione dei mercati del lavoro e di ridurre l'attività lavorativa non dichiarata.

In una realtà caratterizzata da un'economia sempre più globalizzata, dall'apertura dei mercati e da un rinnovamento tecnologico continuo, imprese e lavoratori sono posti davanti alla necessità, ma anche alla possibilità, di adattarsi. Benefico nell'insieme alla crescita e all'occupazione, questo processo di cambiamenti strutturali produce però trasformazioni destabilizzanti per alcune fasce di lavoratori e di imprese. Ai fini della competitività, è necessario che queste ultime acquisiscano maggiore flessibilità per far fronte ai cambiamenti improvvisi della domanda dei beni e servizi che esse producono, si adattino alle nuove tecnologie e siano aperte all'incedere dell'innovazione. Oltre a dover rispondere alla crescente domanda di posti di lavoro di qualità, determinata dalle preferenze personali dei lavoratori e dai cambiamenti nella sfera familiare, le imprese dovranno ugualmente far fronte all'invecchiamento della manodopera e alla diminuzione del numero di giovani lavoratori. Man mano che i modelli occupazionali si diversificano e diventano più irregolari, i percorsi professionali diventano più complessi e, in un ciclo di vita, i lavoratori devono gestire con successo un numero crescente di transizioni. Alla luce della rapida trasformazione delle economie e delle ristrutturazioni che ne derivano, i lavoratori devono adattarsi a nuovi metodi di lavoro, compreso un migliore sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), a modifiche del loro status professionale e devono essere pronti a seguire formazioni durante tutta la vita lavorativa. La mobilità geografica è inoltre necessaria per avere accesso alle opportunità di lavoro su scala più ampia in tutto il territorio dell'Unione.

Orientamento 21: Favorire al tempo stesso flessibilità e sicurezza occupazionale e ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, tenendo debito conto del ruolo delle parti sociali, tramite:

- l'adeguamento della legislazione in materia di lavoro, tramite un eventuale riesame degli accordi contrattuali e delle disposizioni relative all'orario di lavoro,
- la trattazione della questione del lavoro non dichiarato,
- una migliore capacità di anticipazione e di gestione positiva del cambiamento, compresa la ristrutturazione economica, in particolar modo quello legato all'apertura degli scambi, al fine di minimizzarne i costi sociali e agevolare il processo di adattamento,
- la promozione e la diffusione di forme di organizzazione del lavoro innovative e adattabili, in vista di potenziare la qualità e la produttività sul posto di lavoro, comprese le condizioni di salute e di sicurezza,
- il sostegno alle trasformazioni dello status professionale, compresa la formazione, il lavoro autonomo, la creazione di imprese e la mobilità geografica.

Si veda anche l'orientamento integrato «Per favorire una maggiore coerenza tra politiche macroeconomiche, strutturali e occupazionali» (n. 5).

Al fine di massimizzare la creazione di sbocchi occupazionali, preservare la competitività e contribuire al quadro economico generale, è opportuno che l'evoluzione salariale rispecchi la crescita della produttività sull'arco del ciclo economico e la situazione del mercato del lavoro. Sforzi mirati a ridurre i costi indiretti del lavoro e la forchetta fiscale potrebbero facilitare la creazione di sbocchi occupazionali, soprattutto a salario basso.

Orientamento 22: Garantire un'evoluzione del costo del lavoro e meccanismi per la determinazione dei salari favorevoli all'occupazione tramite:

- l'esortazione rivolta alle parti sociali affinché definiscano nell'ambito dei rispettivi settori di competenza un quadro corretto per i negoziati salariali che permetta di tener conto delle sfide in materia di produttività e di mercato del lavoro a tutti i livelli pertinenti ed evitare le differenze salariali di genere,
- la verifica dell'impatto sull'occupazione dei costi indiretti del lavoro e, se opportuno, l'adeguamento della loro struttura e del loro livello, soprattutto per ridurre l'onere fiscale sui bassi salari.

Si veda anche l'orientamento integrato «Per garantire un'evoluzione salariale favorevole alla stabilità macroeconomica e alla crescita» (n. 4).

3. MAGGIORI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO MIGLIORANDO L'ISTRUZIONE E LE QUALIFICHE

L'Europa ha bisogno di maggiori investimenti in capitale umano. In troppi casi, l'incapacità di collocarsi sul mercato del lavoro o di rimanervi è dovuta ad una carenza di qualifiche o allo squilibrio tra domanda e offerta di qualifiche. Per favorire l'occupazione in tutte le fasce d'età e potenziare i livelli di produttività e la qualità sul posto di lavoro, l'UE deve investire di più e meglio in capitale umano e nella formazione continua, a beneficio dei cittadini, delle imprese, dell'economia e della società.

Le economie fondate sulla conoscenza e sui servizi richiedono competenze diverse dalle tradizionali economie industriali, competenze che a loro volta devono essere aggiornate costantemente, tenuto conto dei cambiamenti in termini di tecnologia e innovazione.

Per conservare il lavoro e progredire professionalmente, è necessario che i lavoratori accumulino e rinnovino regolarmente le proprie competenze. La produttività delle imprese è funzione della capacità di creare e alimentare una forza lavoro che sappia adattarsi ai cambiamenti. Spetta ai governi fare in modo che il livello di istruzione si innalzi e che i giovani acquisiscano le competenze necessarie, in linea con il patto europeo per la gioventù. Occorre mobilitare tutti gli operatori interessati, al fine di sviluppare e sostenere una genuina cultura di apprendimento permanente sin dall'infanzia. Per consentire un aumento sostanziale pro capite degli investimenti pubblici e privati nelle risorse umane e garantire la qualità e l'efficienza di tali investimenti, è importante assicurare una condivisione equa e trasparente dei costi e delle responsabilità tra tutti i soggetti interessati. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare meglio le possibilità offerte dai fondi strutturali e dalla Banca europea per gli investimenti nel settore dell'istruzione e della formazione. Nel perseguire questi obiettivi, gli Stati membri si impegnano a definire strategie globali di apprendimento permanente entro il 2006 e ad attuare il programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010».

Orientamento 23: Potenziare e migliorare gli investimenti in capitale umano tramite:

- le politiche di istruzione e di formazione globale e l'azione intesa ad agevolare notevolmente l'accesso a corsi professionali primari, secondari e superiori, con possibilità di apprendistato e formazione per imprenditori,
- la riduzione significativa del numero di studenti che abbandonano la scuola in anticipo,
- strategie efficienti di apprendimento permanente aperte a tutti nell'ambito delle scuole, delle imprese, degli enti pubblici e delle famiglie conformemente agli accordi europei, compresi appropriati incentivi e meccanismi di condivisione dei costi per potenziare la partecipazione a corsi di formazione continua e sul lavoro durante tutto il ciclo lavorativo, in particolare a beneficio di lavoratori poco qualificati o in età più avanzata.

Si veda anche l'orientamento integrato «Per aumentare e migliorare gli investimenti nel campo della R & D in particolare da parte delle imprese private» (n. 7).

Porsi obiettivi ambiziosi e innalzare il livello di investimento a carico di tutti i soggetti interessati tuttavia non basta. Per garantire nella pratica la corrispondenza tra domanda e offerta, i sistemi di apprendimento permanente devono essere abordabili, accessibili e rispondere alle mutevoli necessità. Per poter essere quanto più possibile adeguati al mercato del lavoro, rispondere alle necessità dell'economia e della società fondate sulla conoscenza e offrire efficienza, i sistemi di istruzione e di formazione devono essere adattabili e garantire lo sviluppo di capacità. Il ricorso alle TIC può garantire un più vasto accesso all'apprendimento, consentendone un miglior adeguamento alle necessità dei datori di lavoro e dei lavoratori. È inoltre necessaria una maggiore mobilità, a fini sia lavorativi sia di apprendimento, per avere accesso alle opportunità di lavoro su scala più ampia in tutto il territorio dell'Unione. È pertanto opportuno rimuovere i rimanenti ostacoli alla mobilità nel mercato del lavoro europeo, in particolare quelli relativi al riconoscimento e alla trasparenza delle qualifiche e delle competenze. A sostegno delle riforme dei sistemi nazionali di istruzione e di formazione, è importante il ricorso ai riferimenti e agli strumenti concordati a livello europeo, come indicato nel programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010.»

Orientamento 24: Adattare i sistemi di istruzione e formazione ai nuovi requisiti in termini di competenze tramite:

- l'aumento e la garanzia dell'attrattività, dell'apertura e dell'elevata qualità dei sistemi di istruzione e di formazione, l'offerta di opportunità di istruzione e di formazione su più vasta scala, la garanzia di percorsi dell'apprendimento flessibili e maggiore possibilità di mobilità per studenti e tirocinanti,
- l'agevolazione e la diversificazione dell'accesso per tutti all'istruzione e alla formazione nonché alla conoscenza mediante l'organizzazione dell'orario di lavoro, i servizi di sostegno familiare, l'orientamento professionale e, se opportuno, nuove forme di condivisione dei costi,
- la risposta a nuove necessità occupazionali, a competenze principali e a esigenze future in termini di qualifica migliorando la definizione e la trasparenza delle qualifiche, il loro reale riconoscimento e la convalida della formazione informale o al di fuori dagli schemi formali.

Obiettivi e parametri di riferimento fissati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione

Nell'ambito della strategia europea per l'occupazione, sono stati approvati nel 2003 i seguenti obiettivi e parametri di riferimento:

- offrire un nuovo punto di partenza a tutti i disoccupati prima dei sei mesi di disoccupazione, nel caso dei giovani, e prima dei dodici mesi nel caso degli adulti, sotto forma di formazione, riqualificazione, esperienza professionale, impiego o qualunque altra misura atta a favorire l'inserimento professionale, combinata, se del caso, con un'assistenza permanente alla ricerca di un posto di lavoro,
- entro il 2010, far partecipare il 25 % dei disoccupati di lunga durata a una misura attiva sotto forma di formazione, riqualificazione, esperienza professionale o qualunque altra misura diretta all'occupabilità, con l'obiettivo di raggiungere la media dei tre Stati membri più avanzati,
- consentire alle persone in cerca di lavoro di tutta l'Unione europea di consultare tutte le offerte di lavoro formulate attraverso i servizi per l'impiego degli Stati membri,
- ottenere, entro il 2010, un aumento di 5 anni, a livello di Unione europea, dell'età media effettiva di ritiro dal mercato del lavoro (rispetto a 59,9 anni nel 2001),
- entro il 2010, rendere disponibili servizi di custodia dei bambini per almeno il 90 % dei minori fra i tre anni e l'età dell'obbligo scolastico, nonché per almeno il 33 % dei bambini sotto i tre anni d'età,
- un tasso medio di abbandono scolastico inferiore al 10 % nell'Unione europea,
- completamento dell'istruzione secondaria superiore, entro il 2010, da parte di almeno l'85 % dei ventiduenni nell'Unione europea,
- un livello medio di partecipazione a forme di apprendimento, lungo tutto l'arco della vita, nell'Unione europea, pari ad almeno il 12,5 % della popolazione adulta in età lavorativa (fascia di età compresa tra i 25 e i 64 anni).

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2005

relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità
(per il periodo 2005-2008)

(2005/601/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99, paragrafo 2,

vista la raccomandazione della Commissione,

tenuto conto delle discussioni del Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005,

considerando che il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla raccomandazione della Commissione,

RACCOMANDA:

INTRODUZIONE

Il Consiglio europeo di marzo 2005 **ha rilanciato la strategia di Lisbona mettendo in primo piano la crescita e l'occupazione in Europa** ⁽¹⁾. Con questa decisione, i capi di Stato e di governo hanno definito in modo chiaro le priorità dell'Unione negli anni a venire. L'Europa deve concentrare ulteriormente le sue politiche sulla crescita e l'occupazione per conseguire gli obiettivi di Lisbona, in base a una politica macroeconomica sana e in un quadro mirato alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, che sono pilastri fondamentali della strategia di Lisbona.

Occorre concentrare in particolare gli sforzi sull'attuazione del programma di Lisbona. A tal fine, l'Unione è chiamata a mobilitare ulteriormente tutti i mezzi a disposizione a livello nazionale e comunitario per meglio metterne a frutto le sinergie. Inoltre, il coinvolgimento degli interessati può contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza quanto alla necessità di politiche macroeconomiche orientate alla crescita e alla stabilità e di riforme strutturali, a garantire una migliore attuazione

della strategia di Lisbona e a potenziare il grado di identificazione in tale strategia.

A tale scopo, i presenti indirizzi di massima per le politiche economiche riflettono il rilancio della strategia di Lisbona e si concentrano sul contributo che le politiche economiche apportano al potenziamento della crescita e alla creazione di sbocchi occupazionali. La sezione A dei presenti indirizzi di massima per le politiche economiche rende conto del possibile contributo delle politiche macroeconomiche a tal fine, mentre la sezione B si concentra sui provvedimenti e sulle strategie che gli Stati membri dovrebbero approntare per potenziare le conoscenze e l'innovazione ai fini della crescita e per far sì che l'Europa possa maggiormente attrarre investimenti e occupazione. In linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles (22 e 23 marzo 2005), gli indirizzi di massima per le politiche economiche, in quanto strumento generale di coordinamento delle politiche economiche, dovrebbero continuare ad includere l'insieme delle politiche macroeconomiche e microeconomiche nonché le politiche in materia di occupazione, qualora interagiscano con le prime; gli indirizzi di massima per le politiche economiche assicureranno la coerenza economica generale delle tre dimensioni della strategia. Per quanto riguarda gli indirizzi di massima per le politiche economiche continuano ad applicarsi gli esistenti meccanismi di sorveglianza multilaterale.

I presenti indirizzi, di cui sono destinatari tutti gli Stati membri e la Comunità, dovrebbero promuovere la coerenza dei provvedimenti di riforma previsti dai programmi nazionali di riforma stabiliti dagli Stati membri e saranno integrati dal programma comunitario di Lisbona 2005-2008 comprensivo di tutte le iniziative previste a livello comunitario per la crescita e l'occupazione. L'attuazione di tutti gli aspetti pertinenti dei presenti indirizzi dovrebbe tener conto dell'integrazione di genere.

STATO DELL'ECONOMIA NELL'UE

L'attività economica nell'UE, che dalla metà del 2003 aveva acquistato slancio, nella seconda metà del 2004 ha conosciuto un rallentamento dovuto a fattori esterni quali l'aumento e la volatilità dei prezzi del petrolio, una più lenta espansione del commercio mondiale e l'apprezzamento dell'euro. In parte, la mancanza di resilienza di alcune economie europee può derivare altresì da persistenti lacune strutturali. L'aumento del PIL reale dovrebbe continuare ad un ritmo moderato nel 2005 ma il riporto dall'esercizio 2004, inferiore alle previsioni, inciderà inevitabilmente sulla media annua complessiva. Il contributo della domanda interna a favore della ripresa è stato finora ineguale da uno Stato membro all'altro, sebbene sia previsto nel corso dell'anno un graduale miglioramento, favorito da condizioni di finanziamento propizie (fra cui bassi tassi d'interesse reali) e da contenute pressioni inflazionistiche.

⁽¹⁾ Conclusioni del Consiglio europeo di marzo 2005 (http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?lang=en&id=432&mode=g&name).

La ripresa economica è dipesa in buona parte dal rilancio della crescita mondiale e dal rapido incremento del commercio internazionale. Man mano che, compendosi, il ciclo di crescita mondiale assorbirà l'effetto negativo dell'aumento del prezzo del petrolio su scala mondiale, la domanda interna dell'UE avrà un peso sempre maggiore nel rilanciare la ripresa. Le politiche strutturali e macroeconomiche devono essere pensate alla luce dell'aumento dei prezzi delle materie prime, in particolare del petrolio, e della pressione al ribasso sui prezzi industriali. Pertanto, il ritorno a tassi di crescita potenziale nell'UE dipende in larga misura dal rafforzamento della fiducia delle imprese e dei consumatori, nonché da un'evoluzione economica favorevole su scala mondiale, compresi i prezzi del petrolio e i tassi di cambio. In tale contesto, è importante che le politiche economiche ispirino fiducia, contribuendo in tal modo a creare condizioni favorevoli all'intensificazione della domanda interna e alla creazione di posti di lavoro a breve termine, e che le riforme strutturali contribuiscano all'aumento del potenziale di crescita nel medio periodo.

Per il 2006, è prevista una riduzione del tasso di disoccupazione, sebbene lenta, all'8,7 %. Con una previsione pari al 63 % nel 2003, il livello di occupazione generale per l'Europa a 25 è notevolmente inferiore all'obiettivo del 70 %. Quanto all'obiettivo del 60 % per l'occupazione femminile, malgrado i progressi abbiano segnato il passo e il tasso per i 25 Stati membri si attesti attualmente al 55,1 %, è prevista una ripresa. A presentare il maggior divario rispetto all'obiettivo del 50 % per il 2010, pur avendo raggiunto un incremento di poco superiore al 40,2 %, è il tasso occupazionale della forza lavoro in età avanzata. Allo stesso tempo, il miglioramento delle condizioni lavorative ha registrato progressi alterni e il rallentamento dell'economia ha rilanciato la posta dei problemi connessi all'inserimento sociale. Dopo diversi anni di flessione, la disoccupazione di lungo periodo ha registrato un nuovo aumento e non sono previsti miglioramenti nel prossimo futuro.

La lentezza della ripresa economica dell'UE continua ad essere fonte di preoccupazione. Rispetto al marzo 2000, l'Unione si è allontanata sotto diversi aspetti dall'immagine di economia più competitiva del mondo che si era prefissata. In questo contesto, il divario tra il potenziale di crescita dell'UE e quello dei suoi partner economici non ha registrato ridimensionamenti significativi.

— Questa sottoprestazione prolungata dell'economia comunitaria presenta come causa primaria un **impiego di manodopera relativamente basso**. Grazie agli sforzi prodigati dagli Stati membri, il tasso di occupazione è passato dal 61,9 % nel 1999 al 63,0 % nel 2003. Tuttavia, alla luce degli obiettivi di Lisbona, esiste un ampio margine per ulteriori miglioramenti, specie per quanto riguarda i lavoratori giovani in età avanzata.

— Le scarse prestazioni dell'UE si spiegano in secondo luogo con **un'esigua crescita della produttività**, in declino ormai da diversi decenni.

SEZIONE A

POLITICHE MACROECONOMICHE A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE ⁽¹⁾

A.1. Politiche macroeconomiche volte a creare le condizioni per rilanciare la crescita e l'occupazione

Garantire la stabilità economica per aumentare l'occupazione e il potenziale di crescita

Politiche macroeconomiche solide sono un fattore essenziale a sostegno di un'espansione economica equilibrata e consentono la piena realizzazione del potenziale di crescita presente. Esse sono inoltre fondamentali per creare le condizioni di base atte a promuovere un livello adeguato di risparmio e di investimenti, nonché ad orientare sempre più questi ultimi verso la conoscenza e l'innovazione e ad instradare l'economia verso una crescita e un'occupazione sostenute, crescenti e non inflazionistiche. Ciò dovrebbe contribuire a mantenere tassi d'interesse di lungo termine favorevoli e a promuovere un'evoluzione ragionevole dei tassi di cambio. Nel fare progetti per il futuro, le imprese e i singoli devono poter contare sulla stabilità dei prezzi.

Le politiche monetarie possono fornire il proprio contributo perseguendo la stabilità dei prezzi e, fatto salvo tale obiettivo, sostenendo altre politiche economiche generali con riguardo alla crescita e all'occupazione. Per gli Stati membri di nuova adesione, sarà determinante che queste politiche contribuiscano ad una convergenza reale, e nominale, sostenibile. I regimi dei tassi di cambio costituiscono una parte importante del quadro generale delle politiche economiche e monetarie e dovrebbero essere orientati ad una convergenza nominale reale e sostenibile. La partecipazione all'ERM II, in una fase appropriata dopo l'adesione, dovrebbe aiutare a sostenere gli sforzi profusi. Per alcuni dei suddetti Stati membri, un'ulteriore sfida di politica macroeconomica consiste nel contenere il disavanzo della bilancia commerciale entro una forchetta tale da assicurare un finanziamento sano dall'esterno. A tal fine, l'apporto delle politiche di rigore fiscale sarà essenziale per ridurre il disavanzo della bilancia commerciale.

⁽¹⁾ Nell'attuare gli orientamenti politici che seguono è opportuno che gli Stati membri tengano presente che le raccomandazioni specifiche ai singoli paesi emanate nell'ambito della raccomandazione del Consiglio, del 26 giugno 2003, sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per il periodo 2003-2005), completata e aggiornata dalla raccomandazione del Consiglio, del 5 luglio 2004, sull'aggiornamento del 2004 degli indirizzi di cui sopra, restano valide come punto di riferimento.

Garantendo una politica di bilancio sana, gli stabilizzatori automatici di bilancio potranno svolgere il proprio ruolo pienamente e in modo simmetrico per tutto il corso del ciclo in vista di una stabilizzazione della produzione intorno ad un tasso di crescita più elevato e sostenibile. Per quegli Stati membri che hanno già risanato il bilancio, la sfida consiste nel mantenere la posizione. Per gli altri Stati membri, è di vitale importanza approntare tutti i correttivi necessari a raggiungere gli obiettivi di bilancio di medio termine, soprattutto se migliora la congiuntura economica, evitando pertanto politiche procicliche e assumendo una posizione che consenta agli stabilizzatori automatici di giocare appieno il proprio ruolo per tutto il ciclo, prima della prossima fase recessiva. In linea con la relazione del Consiglio Ecofin «Migliorare l'attuazione del patto di stabilità e crescita» approvata dal Consiglio europeo (22-23 marzo 2005), l'obiettivo a medio termine dovrebbe essere differenziato per ogni singolo Stato membro al fine di tener conto delle diversità delle posizioni e degli sviluppi sul piano economico e di bilancio, nonché del rischio finanziario con riferimento alla sostenibilità delle finanze pubbliche, anche a fronte di prevedibili evoluzioni demografiche. I requisiti del patto di stabilità e crescita che si applicano agli Stati membri della zona euro valgono anche per gli Stati membri che partecipano all'ERM II.

Orientamento n. 1. Per garantire la stabilità economica volta ad una crescita sostenibile, 1) conformemente al patto di stabilità e crescita è opportuno che gli Stati membri rispettino gli obiettivi di bilancio a medio termine che si sono prefissati. Fintanto che questo obiettivo non sarà stato raggiunto, è opportuno che essi ricorrano a tutti i correttivi necessari per realizzarlo. Essi dovrebbero evitare il ricorso a politiche fiscali procicliche. Inoltre, è necessario che gli Stati membri in situazione di disavanzo eccessivo adottino provvedimenti efficaci per assicurare la rapida correzione dei disavanzi eccessivi. 2) Quanto agli Stati membri il cui disavanzo della bilancia commerciale rischia di essere insostenibile, è opportuno che essi corrano ai ripari realizzando riforme strutturali tali da rilanciare la competitività con l'estero e, ove opportuno, coadiuvando queste ultime con politiche fiscali. Si veda anche l'orientamento integrato «Contribuire ad un'UEM dinamica e ben funzionante» (n. 6).

Salvaguardare la sostenibilità dell'economia nel lungo periodo in vista dell'invecchiamento della popolazione europea

L'invecchiamento demografico in Europa costituisce un serio rischio ai fini della sostenibilità dell'economia dell'UE nel lungo periodo. Stando alle ultime proiezioni, entro il 2050 la popolazione europea in età lavorativa (15-64) sarà calata del 18 % rispetto al livello del 2000 mentre la percentuale di coloro in età superiore ai 65 anni sarà aumentata del 60 %. Tutto ciò implica non solo indici di dipendenza più elevati, ma, a meno che non si corra ai ripari adesso per salvaguardare la sostenibilità delle finanze pubbliche nel lungo periodo, anche un maggiore indebitamento, dovuto all'aumento della spesa pubblica connessa all'invecchiamento demografico e una produzione potenziale pro capite più esigua dovuta al calo della popolazione in età lavorativa e alle difficoltà che sorgeranno in futuro per finanziare i regimi pensionistici, previdenziali e sanitari.

Gli Stati membri dovrebbero, nel quadro della strategia basata su tre dimensioni esistente intesa ad affrontare le conseguenze sul bilancio dell'invecchiamento demografico, prevenire le conseguenze economiche di quest'ultimo realizzando un soddisfacente processo di riduzione del debito e varando incentivi volti ad innalzare il tasso occupazionale e l'offerta di manodopera in modo tale da controbilanciare le conseguenze del calo futuro della popolazione in età lavorativa. Nonostante il recente incremento pari al 63 % registrato nel 2003, il tasso di occupazione ancora relativamente basso rileva l'esistenza di riserve di manodopera inutilizzate in Europa. Esiste pertanto un ampio margine per ulteriori miglioramenti, specie per quanto riguarda le donne, i lavoratori giovani e in età avanzata. In linea con questa strategia si rende inoltre essenziale l'ammodernamento dei regimi previdenziali onde assicurarne l'efficienza finanziaria varando incentivi a favore della popolazione in età lavorativa affinché partecipi attivamente al mercato del lavoro, e garantirne allo stesso tempo la capacità di assolvere al proprio compito in termini di accessibilità e adeguatezza. In particolare, una migliore interazione tra regimi previdenziali e mercato del lavoro può sopprimere le distorsioni incentivando il prolungamento della vita lavorativa alla luce di un'aspettativa di vita più elevata.

Orientamento n. 2. Per salvaguardare la sostenibilità delle finanze pubbliche e dell'economia su cui basare l'aumento dell'occupazione, in vista dei costi previsti dell'invecchiamento demografico, gli Stati membri dovrebbero: 1) assicurare che la riduzione del debito, volta a rafforzare le finanze pubbliche, si svolga in tempi congrui, 2) riformare e rafforzare i regimi pensionistici, previdenziali e sanitari per assicurarne l'efficienza finanziaria e l'accessibilità e l'adeguatezza sociale, e 3) varare provvedimenti atti ad incrementare la partecipazione al mercato del lavoro e l'offerta di manodopera specie per quanto riguarda le donne, i lavoratori giovani e in età avanzata e promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita per aumentare il numero di ore dedicate all'attività economica. Si veda anche l'orientamento integrato «Per promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita» (n. 18 e 4, 19, 21).

Promuovere un'allocazione efficiente delle risorse orientata alla crescita e all'occupazione

Sistemi fiscali e di spesa ben congegnati, tali da incentivare un'allocazione efficiente delle risorse, si rivelano necessari in vista del pieno contributo del settore pubblico alla crescita e all'occupazione, senza minacciare l'obiettivo della stabilità e della sostenibilità economica. A tal fine, è possibile riorientare la spesa verso voci che favoriscano la crescita, quali la ricerca e lo sviluppo (R&D), le infrastrutture fisiche, le tecnologie rispettose dell'ambiente, il capitale umano e le conoscenze. Gli Stati membri possono inoltre contribuire a controllare le altre voci di spesa avvalendosi delle regole in materia, strutturando il bilancio in base ai risultati e introducendo meccanismi di valutazione che assicurino la coerenza tra i provvedimenti di riforma individuali e i pacchetti di riforma globali. Per l'economia dell'Unione è di capitale importanza far sì che le strutture fiscali e la relativa interazione con i sistemi previdenziali stimolino il potenziale di crescita tramite un volume occupazionale e di investimenti più elevato.

Orientamento n. 3. Per promuovere un'allocazione efficiente delle risorse orientata alla crescita e all'occupazione, è opportuno che, fatti salvi gli orientamenti in materia di stabilità e sostenibilità economica, gli Stati membri rivedano la composizione della spesa pubblica a beneficio delle voci che favoriscono la crescita in linea con la strategia di Lisbona, adeguino il sistema fiscale a vantaggio di un più elevato potenziale di crescita, si avvalgano di meccanismi atti a valutare la correlazione tra spesa pubblica e raggiungimento degli obiettivi strategici e garantiscano la coerenza globale dei pacchetti di riforma. Si veda anche l'orientamento integrato «Promuovere l'uso sostenibile delle risorse e potenziare le sinergie tra tutela dell'ambiente e crescita» (n. 11).

Garantire un'evoluzione salariale favorevole alla crescita e alla stabilità e portare a termine le riforme strutturali

L'evoluzione salariale può contribuire a creare una congiuntura macroeconomica stabile e una serie di misure a sostegno dell'occupazione, a condizione che gli aumenti salariali reali siano agganciati al tasso di crescita della produttività nel medio periodo e siano in linea con un tasso di redditività tale da stimolare gli investimenti a favore della produttività, delle competenze e dell'occupazione. A tal fine, è opportuno che fattori passeggeri, quali variazioni di produttività dovute a fattori ciclici o impennate una tantum del tasso di inflazione nominale, non determinino un'insostenibile tendenza al rialzo dei salari e che l'evoluzione salariale rifletta le condizioni del mercato del lavoro locale.

Tenuto conto della continua tendenza al rialzo del prezzo del petrolio e delle materie prime, è necessario vigilare su come gli accordi salariali e l'aumento del costo della manodopera si ripercuotono sulla stabilità e sulla concorrenzialità dei prezzi. È positivo il fatto che quest'ultimo effetto indiretto non si sia finora registrato. Occorre tenere conto di questi aspetti nel dialogo permanente e nello scambio di informazioni tra le autorità monetarie e fiscali e le parti sociali nell'ambito del dialogo macroeconomico.

Orientamento n. 4. Per garantire un'evoluzione salariale favorevole alla stabilità macroeconomica e alla crescita e per potenziare la capacità di adattamento, è opportuno che gli Stati membri promuovano adeguate condizioni quadro per i sistemi di negoziazione salariale nel pieno rispetto del ruolo delle parti sociali e si adoperino affinché gli andamenti salariali nominali e i costi della manodopera rispecchino la stabilità dei prezzi e l'evoluzione della produttività nel medio periodo, tenendo conto delle differenze in termini di competenze e di condizioni del mercato del lavoro locale. Si veda anche l'orientamento integrato «Garantire andamenti dei costi del lavoro e meccanismi per la determinazione dei salari favorevoli all'occupazione» (n. 22).

Promuovere politiche macroeconomiche, strutturali e occupazionali coerenti

Il ruolo delle politiche macroeconomiche solide consiste nel creare le condizioni per la crescita e l'occupazione. Le riforme

strutturali, compatibili con posizioni di bilancio solide a breve e a medio termine, sono indispensabili per accrescere la produttività e l'occupazione a medio termine, determinando così la piena realizzazione e il rafforzamento del potenziale di crescita. Esse contribuiscono inoltre alla sostenibilità delle finanze pubbliche, alla sostenibilità macroeconomica e alla resistenza agli shock. Adeguate politiche macroeconomiche risultano al tempo stesso essenziali se si vuole trarre pienamente vantaggio dalle riforme strutturali in termini di crescita e di occupazione. Le politiche economiche globali degli Stati membri devono garantire soprattutto l'esistenza di strategie strutturali coerenti a sostegno del contesto macroeconomico e viceversa. In particolare, le riforme del mercato devono mirare ad una maggiore adattabilità e capacità di adeguamento globali dell'economia ai cambiamenti ciclici congiunturali ma anche a tendenze di più lungo periodo, quali la globalizzazione e l'innovazione tecnologica. Al riguardo occorre proseguire gli sforzi nel campo delle riforme dei sistemi fiscali e previdenziali con l'intento di rendere il lavoro finanziariamente attraente ed eliminare eventuali disincentivi alla partecipazione nel mercato del lavoro.

Orientamento n. 5. Per favorire una maggiore coerenza tra politiche macroeconomiche, strutturali e occupazionali, è opportuno che gli Stati membri varino riforme dei mercati del lavoro e delle merci che incrementino il potenziale di crescita e che siano nel contempo a sostegno del contesto macroeconomico e che mirino ad una maggiore flessibilità, mobilità dei fattori e capacità di adattamento dei mercati del lavoro e delle merci alla globalizzazione, all'innovazione tecnologica, al riposizionamento della domanda e ai cambiamenti ciclici. Gli Stati membri dovrebbero in particolare imprimere nuovo slancio alle riforme dei sistemi fiscali e previdenziali in modo da migliorare gli incentivi e rendere il lavoro finanziariamente attraente, aumentare la capacità di adattamento dei mercati del lavoro coniugando la flessibilità e la sicurezza occupazionale e migliorare l'occupabilità investendo nel capitale umano. Si veda anche l'orientamento integrato «Favorire la flessibilità conciliandola con la sicurezza occupazionale e ridurre la segmentazione del mercato del lavoro tenendo debito conto del ruolo delle parti sociali» (n. 21 e n. 19).

A.2. Garantire la dinamicità e il corretto funzionamento della zona euro

La necessità di potenziare la crescita e l'occupazione si rivela particolarmente pressante nella zona euro, tenuto conto dello scarso livello delle recenti prestazioni economiche e del basso tasso di crescita potenziale (attorno al 2 % secondo stime della Commissione) al suo interno. Nelle sue ultime previsioni di primavera la Commissione ha rivisto al ribasso le previsioni per il 2005, fissando all'1,6 % il tasso di crescita nella zona euro. Nella zona euro, rischia di aumentare il divario economico in termini di crescita, di domanda interna e di pressioni inflazionistiche. Il rallentamento della crescita economica registrato nella zona euro nel secondo semestre dell'anno scorso può essere attribuito sia a fattori esterni, quali l'elevato livello e la volatilità dei prezzi del petrolio, il rallentamento della crescita del commercio mondiale e l'apprezzamento dell'euro, sia a rigidità interne. Sul piano esterno, l'evoluzione negativa del prezzo del petrolio e il perdurare degli squilibri mondiali costituiscono ancora dei rischi non trascurabili di rallentamento economico.

La domanda interna nella zona euro si è rivelata particolarmente modesta, con livelli dei consumi privati e degli investimenti nel 2004 notevolmente al di sotto di quelli dell'Europa a 25 nel suo insieme. La spiegazione del livello contenuto dei consumi privati risiede nel persistere dei timori in particolare circa le prospettive occupazionali (con un tasso di disoccupazione ancora intorno al 9 %) e le prospettive di guadagno nel medio periodo. Il livello di fiducia e la mancanza di miglioramenti significativi dei consumi hanno continuato a pesare sugli investimenti.

La sfida nella zona euro consiste nel far sì che l'attuale potenziale di crescita si realizzi e venga addirittura superato nel tempo. A tal fine, sono necessarie politiche macroeconomiche orientate alla crescita e alla stabilità e riforme strutturali globali. Esse svolgono un ruolo particolarmente importante nella zona euro e nell'ERM II in quanto influiscono entrambe in modo considerevole sulla capacità degli Stati membri di adattarsi adeguatamente agli shock ad impatto asimmetrico e quindi sulla resistenza economica della zona euro nel suo insieme. Inoltre, le prestazioni economiche dei singoli Stati membri della zona euro e le loro singole politiche hanno ripercussioni su indicatori comuni quali il tasso di cambio dell'euro, i tassi di interesse, la stabilità dei prezzi e la coesione della zona euro. Tutto ciò implica la necessità di un efficace coordinamento in materia di politiche economiche nell'ambito dell'UE e nella zona euro al fine di migliorare la crescita potenziale ed effettiva.

L'assenza di politiche dei tassi di interesse e dei tassi di cambio a livello nazionale sottintende inoltre una maggiore necessità di raggiungere e mantenere una posizione di bilancio sana per tutto il ciclo, che possa fornire un margine finanziario sufficiente ad assorbire le ripercussioni delle fluttuazioni cicliche o degli shock economici ad impatto asimmetrico. Politiche strutturali a sostegno dell'adeguamento graduale dei prezzi e dei salari risultano essenziali per far sì che gli Stati membri della zona euro acquisiscano la capacità di adattarsi rapidamente agli urti (quale l'attuale aumento del prezzo del petrolio) e per contribuire a evitare evoluzioni inflazionistiche ingiustificate. Sotto questo aspetto, risultano particolarmente importanti le politiche che potenziano la capacità di risposta del mercato del lavoro, incentivando un esteso collocamento al lavoro, la mobilità lavorativa e geografica e la definizione dei salari, unitamente ad adeguate riforme del mercato delle merci.

A breve termine il dosaggio delle politiche nella zona euro deve sostenere la ripresa economica, salvaguardando nel contempo la sostenibilità e la stabilità a lungo termine. Nella congiuntura attuale è importante che il dosaggio delle politiche infonda fiducia ai consumatori ed agli investitori; ciò presuppone il mantenimento dell'impegno a favore di una stabilità a medio termine. La politica di bilancio deve assicurare che la situazione delle finanze pubbliche sia compatibile con l'esigenza di prepararsi a sostenere l'impatto dell'invecchiamento della popolazione, da una parte, e realizzare una composizione della spesa e delle entrate pubbliche che promuova la crescita economica, dall'altra.

Per contribuire alla stabilità economica internazionale e per rappresentare al meglio i propri interessi economici, è fondamentale che la zona euro eserciti a pieno il proprio ruolo nell'ambito della cooperazione internazionale in materia di politica monetaria e economica. Laddove una presidenza stabile dell'eurogruppo contribuirà a coordinare le posizioni degli Stati membri della zona euro, è necessario migliorare la rappresentazione esterna della zona euro basandosi sul quadro previsto

dall'accordo di Vienna dell'11 e 12 dicembre 1998 affinché la zona euro possa assumere un ruolo strategico di primo piano nello sviluppo del sistema economico mondiale.

Orientamento n. 6. Per contribuire ad un'UEM dinamica e ben funzionante, è opportuno che gli Stati membri della zona euro assicurino un miglior coordinamento delle loro politiche economiche e di bilancio e in particolare 1) prestino particolare attenzione alla sostenibilità di bilancio delle loro finanze pubbliche, nel pieno rispetto del patto di stabilità e crescita; 2) contribuiscano a un dosaggio delle politiche a sostegno della ripresa economica e che sia compatibile con la stabilità dei prezzi, il che consentirà di migliorare la fiducia dei consumatori e degli investitori nel breve periodo, essendo al tempo stesso compatibile con una crescita sostenibile a lungo termine; 3) spingano sulle riforme strutturali che avranno l'effetto di rafforzare il potenziale di crescita della zona euro a lungo termine e di migliorare la sua produttività, la competitività e la capacità di adattamento economico agli shock asimmetrici, prestando particolare attenzione alle politiche occupazionali; e 4) facciano in modo che l'influenza della zona euro nel sistema economico mondiale sia proporzionata al suo peso economico.

SEZIONE B

RIFORME ECONOMICHE VOLTE AD AUMENTARE IL POTENZIALE DI CRESCITA EUROPEO

Le riforme strutturali si rivelano essenziali al fine di aumentare il potenziale di crescita dell'UE e sostenere la stabilità macroeconomica in quanto rendono più efficiente e adattabile l'economia europea. Per aumentare la produttività è necessario essere competitivi, investire e innovare. Per aumentare il potenziale di crescita europeo sono necessari progressi sia sul versante dell'occupazione che su quello della produttività. Dalla metà degli anni '90, la crescita della produttività nell'UE ha registrato un notevole rallentamento. Tale rallentamento è in parte dovuto alla maggiore occupazione di lavoratori meno qualificati. Tuttavia, invertire tale tendenza della competitività costituisce la principale sfida dell'Unione, specie in vista dell'invecchiamento demografico che, stando alle stime, dimezzerebbe quasi da solo l'attuale tasso di crescita potenziale. Per mantenere e aumentare il tenore di vita futuro, e assicurare un elevato livello di protezione sociale, è pertanto indispensabile un ritmo di crescita più sostenuto della produttività e un maggior numero di ore di lavoro.

B.1. *Conoscenza e innovazione — motori di una crescita sostenibile*

La conoscenza tramite investimenti nel campo della R&S, dell'innovazione e dell'istruzione rappresenta una forza propulsiva indispensabile alla crescita di lungo periodo. Le politiche mirate ad aumentare gli investimenti nel settore delle conoscenze e a potenziare la capacità di innovazione dell'economia dell'UE sono la chiave di volta della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. Per questo motivo, i programmi nazionali e regionali mireranno sempre più agli investimenti in questi settori, in linea con gli obiettivi di Lisbona.

Aumentare e migliorare gli investimenti nel campo della R&S al fine di istituire lo spazio europeo della conoscenza

La R&S influisce in vario modo sulla crescita economica: essa può contribuire, in primo luogo, alla creazione di nuovi mercati o all'introduzione di nuovi processi; in secondo luogo, può apportare miglioramenti progressivi a prodotti e processi produttivi già esistenti; in terzo luogo, può potenziare la capacità di un paese di avvalersi delle nuove tecnologie.

Attualmente l'UE destina circa il 2 % del PIL alla R&S (sebbene la variazione tra gli Stati membri oscilla da meno dello 0,5 % a più del 4 % del PIL), ovvero poco più del livello registrato al momento del varo della strategia di Lisbona. Inoltre, solo il 55 % circa della spesa per la ricerca nell'UE è finanziato dalle imprese. I bassi livelli di investimenti privati nel campo della R&S sono indicati quale uno dei motivi principali del ritardo dell'UE in materia di innovazione rispetto agli Stati Uniti. Occorrono progressi più rapidi nel raggiungere l'obiettivo comune dell'UE di portare al 3 % del PIL gli investimenti in ricerca. Gli Stati membri sono invitati ad indicare, nell'ambito dei programmi nazionali di Lisbona, i propri obiettivi di spesa nel campo della R&S per il 2008 e per il 2010, unitamente ai provvedimenti per realizzarli. La sfida principale consiste nel creare condizioni quadro, strumenti e incentivi che spingano le imprese ad investire nella ricerca.

È necessaria una spesa pubblica più effettiva e occorre migliorare i collegamenti tra la ricerca pubblica e il settore privato. Occorre potenziare i poli e le reti di eccellenza, ottimizzare globalmente i meccanismi di sostegno pubblici per rilanciare l'innovazione del settore privato e assicurare un maggior effetto di stimolo degli investimenti pubblici e una gestione moderna degli istituti di ricerca e delle università. È inoltre fondamentale garantire che le imprese operino in un clima concorrenziale, dal momento che la concorrenza costituisce un importante incentivo alla spesa privata nell'innovazione. Occorre inoltre profondere uno sforzo deciso volto a potenziare il numero e la qualità dei ricercatori in Europa, in particolare promuovendo lo studio delle discipline scientifiche, tecniche e ingegneristiche tra gli studenti, offrendo migliori opportunità di carriera ai ricercatori e incentivandone la mobilità transnazionale e intersettoriale, nonché riducendo gli ostacoli alla mobilità dei ricercatori e degli studenti.

La dimensione internazionale della R&S dovrebbe essere rafforzata in termini di finanziamento congiunto, sviluppo di una maggiore massa critica a livello dell'UE in settori cruciali che richiedano grossi finanziamenti e riduzione degli ostacoli alla mobilità dei ricercatori e degli studenti.

Orientamento n. 7. Per aumentare e migliorare gli investimenti nel campo della R&S, in particolare da parte delle imprese private, l'obiettivo generale per il 2010 del 3 % del PIL è mantenuto, con una ripartizione adeguata tra investimenti privati e investimenti pubblici. Gli Stati membri definiranno livelli specifici intermedi. Gli Stati membri dovrebbero ulteriormente elaborare un insieme di misure appropriate volte a incoraggiare la R&S, in particolare la R&S in ambito privato: 1) migliorando le condizioni quadro e assicurando che le imprese operino in un clima sufficientemente concorrenziale e attrattivo; 2) accrescendo l'efficacia e l'efficienza della spesa pubblica destinata alla R&S e sviluppando i PPP; 3) sviluppando e rafforzando i centri di eccellenza degli istituti di istruzione e di ricerca degli Stati membri e creandone di nuovi ove opportuno, nonché migliorando la cooperazione e il trasferimento di tecnologie tra istituti di ricerca pubblici e imprese private; 4) elaborando e ottimizzando gli incentivi a favore della R&S privata; 5) modernizzando la gestione degli istituti di ricerca e delle università; 6) garantendo un'offerta sufficiente di ricercatori qualificati, promuovendo lo studio delle discipline scientifiche, tecniche e ingegneristiche tra gli studenti e offrendo migliori prospettive di carriera ai ricercatori e al personale del settore dello sviluppo, incentivandone la mobilità a livello europeo, internazionale e intersettoriale.

Favorire l'innovazione

Il dinamismo dell'economia europea è strettamente dipendente dalla sua capacità innovativa. È pertanto necessario creare le condizioni economiche di base per favorire l'innovazione, il che implica il corretto funzionamento dei mercati finanziari e dei prodotti nonché mezzi efficaci ed economici per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale. L'innovazione è solitamente introdotta sul mercato da nuove imprese, le quali potrebbero incontrare particolari difficoltà nel reperire finanziamenti. Essa potrebbe pertanto essere sostenuta da provvedimenti volti ad incoraggiare la creazione e la crescita di imprese innovative, nonché a migliorare l'accesso ai finanziamenti. La diffusione tecnologica e le politiche volte a meglio integrare l'innovazione e i sistemi di istruzione a livello nazionale potrebbero essere favorite dallo sviluppo di poli e reti dedicati all'innovazione, nonché da servizi di sostegno in materia finalizzati alle PMI. Il trasferimento delle conoscenze tramite la mobilità dei ricercatori, gli investimenti diretti all'estero o l'importazione di tecnologie sono particolarmente benefici per i paesi e le regioni in ritardo.

Orientamento n. 8. Per agevolare l'innovazione in tutte le sue forme, gli Stati membri dovrebbero incentrare i loro sforzi: 1) sul miglioramento dei servizi di sostegno all'innovazione, in particolare di quelli volti alla diffusione e al trasferimento di tecnologie; 2) sulla creazione e lo sviluppo di poli di innovazione, reti e incubatori che mettano in contatto università, istituti di ricerca e imprese anche a livello regionale e locale e contribuiscano a colmare il divario tecnologico tra le regioni; 3) sull'incentivazione del trasferimento transfrontaliero delle conoscenze, anche nel quadro degli investimenti esteri diretti; 4) sulla promozione degli appalti pubblici relativi a prodotti e servizi innovativi; 5) sul miglioramento dell'accesso ai finanziamenti nazionali e internazionali; 6) su mezzi efficaci ed economici per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale.

La diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), conformemente agli obiettivi e alle azioni dell'importante iniziativa i2010, costituisce anche un importante strumento per migliorare la produttività e, di conseguenza, la crescita economica. L'UE non è stata capace di cogliere a pieno i frutti dell'aumentata produzione e diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), il che riflette il continuo sottoinvestimento in TIC, i vincoli istituzionali e i problemi organizzativi legati alla loro diffusione. L'innovazione tecnologica dipende in ultima istanza dalla capacità del contesto economico di sostenere la crescita. In questo contesto l'uso di sistemi logistici intelligenti costituisce un modo efficace per assicurare che i costi dei siti europei di produzione restino competitivi. A tale riguardo è altresì importante un mercato delle comunicazioni elettroniche aperto e competitivo.

Orientamento n. 9. Per agevolare la diffusione e l'uso efficace delle TIC e costruire una società dell'informazione pienamente inclusiva, gli Stati membri dovrebbero: 1) promuovere l'uso generalizzato delle TIC nei servizi pubblici, nelle PMI e nelle famiglie; 2) stabilire il quadro necessario per i relativi cambiamenti dell'organizzazione del lavoro nell'economia; 3) promuovere una forte presenza industriale europea nei segmenti chiave delle TIC; 4) promuovere lo sviluppo di industrie delle TIC e dei contenuti solide, nonché di mercati correttamente funzionanti; 5) garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, e la convergenza e l'interoperabilità volte a creare uno spazio di informazione senza frontiere; 6) incoraggiare lo sviluppo di reti a banda larga, anche nelle regioni meno servite, per sviluppare l'economia della conoscenza. Si veda anche l'orientamento integrato «Favorire la flessibilità conciliandola con la sicurezza occupazionale e ridurre la segmentazione del mercato del lavoro tenendo debito conto del ruolo delle parti sociali» (n. 21).

Rafforzare i vantaggi competitivi della base industriale europea

Il recente rallentamento della produttività nell'UE è in parte legato alla difficoltà dell'Europa di riorientare l'economia verso i settori di crescita a più elevata produttività.

Per migliorare e conservare la sua posizione di leader sul piano economico e tecnologico, l'Europa deve potenziare le proprie capacità in termini di sviluppo e commercializzazione di nuove tecnologie, comprese le TIC. Per motivi di entità o di ambito, gli Stati membri non sono in grado di far fronte singolarmente alle inefficienze del mercato; affrontare insieme a livello europeo le sfide nel campo della ricerca, della regolamentazione e dei finanziamenti comporta sinergie che dovrebbero essere analizzate e sfruttate. L'UE non è ancora riuscita a realizzare appieno il proprio potenziale tecnologico. La condivisione dell'eccellenza europea e lo sviluppo dei partenariati pubblico-privato e della cooperazione tra gli Stati membri possono aiutare a sfruttare questo potenziale, nei casi in cui i vantaggi sociali risultano maggiori di quelli del settore privato.

Orientamento n. 10. Per rafforzare i vantaggi competitivi della sua base industriale l'Europa ha bisogno di un solido tessuto industriale in tutto il suo territorio. Il necessario perseguimento di una politica industriale moderna e attiva implica il rafforzamento dei vantaggi competitivi della base industriale, tra l'altro contribuendo a instaurare condizioni quadro attrattive sia per l'industria che per i servizi, garantendo nel contempo la complementarità dell'azione a livello nazionale, transnazionale ed europeo. Gli Stati membri dovrebbero: 1) cominciare con l'individuare il valore aggiunto e i fattori di competitività in settori industriali chiave e rispondere alle sfide della globalizzazione; 2) concentrarsi inoltre sullo sviluppo di nuove tecnologie e mercati. a) Ciò implica in particolare l'impegno a promuovere nuove iniziative tecnologiche basate sui partenariati pubblico-privato e la cooperazione tra gli Stati membri, che contribuiscano a rimediare ad inefficienze reali del mercato. b) Ciò implica inoltre la creazione e lo sviluppo di reti di raggruppamenti regionali o locali in tutta l'UE con un maggior coinvolgimento delle PMI. Si veda anche l'orientamento integrato «Migliorare la risposta alle esigenze del mercato del lavoro» (n. 20).

Incoraggiare l'uso sostenibile delle risorse

Per ottenere un successo duraturo, l'Unione deve inoltre affrontare una serie di problemi correlati alle risorse e all'ambiente che, se ignorati, faranno da freno alla futura crescita. In tal senso, i recenti andamenti e previsioni relativi al prezzo del petrolio hanno messo in risalto l'acuità del problema dell'efficienza energetica. Per ridurre la vulnerabilità dell'economia europea nei confronti delle variazioni del prezzo del petrolio, è importante una politica che miri ad assicurare l'efficienza energetica. Ulteriori ritardi nell'affrontare tali questioni provocherebbero un aumento dei costi economici al momento di passare all'azione. Sono pertanto necessari provvedimenti volti a promuovere un uso più razionale delle risorse. I provvedimenti in questo settore saranno altresì importanti per far fronte ai cambiamenti climatici. In questo contesto è importante che gli Stati membri rinnovino gli sforzi per soddisfare gli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto. Gli Stati membri dovrebbero in particolare proseguire la lotta contro i cambiamenti climatici al fine di evitare che l'aumento globale della temperatura superi i 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, attuando al tempo stesso gli obiettivi di Kyoto in modo efficace sotto il profilo dei costi. Gli Stati membri dovrebbero perseguire l'impegno di arrestare la perdita di diversità biologica entro il 2010, in particolare inserendo tali esigenze in altre politiche, considerata l'importanza della diversità per taluni settori economici. In questo contesto il ricorso a strumenti basati sui meccanismi di mercato, tali da fare in modo che i prezzi riflettano i danni ambientali e i costi sociali, svolge un ruolo fondamentale. Incentivando lo sviluppo e l'uso di tecnologie rispettose dell'ambiente, l'ecologizzazione delle commesse pubbliche, con particolare attenzione alle PMI, e l'abolizione di sussidi dannosi per l'ambiente insieme ad altri strumenti strategici, è possibile migliorare le prestazioni in termini di innovazione e il contributo allo sviluppo sostenibile da parte dei settori coinvolti. A titolo di esempio, le imprese dell'UE sono tra i leader mondiali nello sviluppo di tecnologie innovative in materia di energie rinnovabili. In un contesto caratterizzato da una crescente pressione sui prezzi energetici e dall'accumularsi di minacce climatiche, è importante in particolare puntare su una maggiore efficienza energetica come contributo alla crescita e allo sviluppo sostenibile.

Orientamento n. 11. Per favorire l'uso sostenibile delle risorse e potenziare le sinergie tra tutela dell'ambiente e crescita, è opportuno che gli Stati membri: 1) diano la priorità all'efficienza energetica e alla cogenerazione, allo sviluppo di energie sostenibili, tra cui quelle rinnovabili, e alla rapida diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente ed ecoefficienti a) da un lato, nell'ambito del mercato interno, in particolare nei settori dei trasporti e dell'energia, al fine fra l'altro di ridurre la vulnerabilità dell'economia europea di fronte alle variazioni dei prezzi del petrolio, b) dall'altro, nei confronti del resto del mondo, in quanto settore dotato di un notevole potenziale di esportazione; 2) promuovano lo sviluppo di mezzi di internalizzazione dei costi ambientali esterni e la dissociazione tra la crescita economica e il degrado ambientale. L'attuazione di tali priorità dovrebbe conformarsi alla normativa comunitaria esistente e alle misure e agli strumenti proposti nell'ambito del piano d'azione per le tecnologie ambientali, anche a) grazie all'utilizzo di strumenti basati su meccanismi di mercato, b) per mezzo di fondi di rischio e del finanziamento della R&S, c) mediante la promozione di modelli sostenibili di produzione e consumo inclusivi dell'ecologizzazione delle commesse pubbliche, d) riservando una particolare attenzione alle PMI, ed e) riformando le sovvenzioni che hanno effetti significativamente negativi sull'ambiente e sono incompatibili con lo sviluppo sostenibile, nell'ottica di una loro graduale eliminazione; 3) perseguano l'obiettivo di porre fine alla perdita di biodiversità entro il 2010, in particolare integrando questo requisito in altre politiche, data l'importanza della biodiversità per taluni settori economici; 4) proseguano la lotta contro i cambiamenti climatici, realizzando al tempo stesso gli obiettivi di Kyoto in modo efficace sotto il profilo dei costi, con riguardo in particolare alle PMI. Si veda anche l'orientamento integrato «Per promuovere un'allocatione efficiente delle risorse orientata alla crescita e all'occupazione» (n. 3).

B.2. *Rendere l'Europa un polo d'attrazione per gli investimenti e l'occupazione*

La capacità dell'Unione europea di attrarre investimenti dipende tra le altre cose dalle dimensioni e dal livello di apertura dei suoi mercati, dal suo contesto normativo, dalla qualità della sua forza lavoro e delle sue infrastrutture.

Ampliare e potenziare il mercato interno

Mentre il mercato interno delle merci è relativamente ben integrato, i mercati dei servizi rimangono, de iure o de facto, alquanto frammentati e la mobilità dei lavoratori continua ad essere scarsa in Europa. Al fine di promuovere la crescita e l'occupazione e di potenziare la competitività, il mercato interno dei servizi deve essere pienamente operativo, pur tutelando il modello sociale europeo. Il Consiglio europeo ha chiesto che nel quadro del processo legislativo venga intrapreso ogni sforzo per raggiungere un ampio consenso al fine di progredire verso un mercato unico dei servizi. Anche la soppressione degli ostacoli alle attività transfrontaliere consentirebbe di guadagnare decisamente in efficienza. Infine, in virtù di una ripartizione più effi-

ciente del capitale e migliori condizioni di finanziamento per le imprese, la piena integrazione dei mercati finanziari consentirebbe di aumentare la produzione e l'occupazione.

Malgrado il generale riconoscimento dei benefici potenziali del mercato unico europeo, il tasso di recepimento delle direttive in materia rimane molto deludente. Inoltre, accade spesso che esse non siano recepite o siano mal applicate, come rivela il numero elevato di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione. È necessaria una più stretta collaborazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione per far sì che i cittadini e le imprese possano trarre pieno beneficio dalla legislazione in materia di mercato interno. Esiste ad esempio un ampio margine di manovra per migliorare ulteriormente le procedure di appalto, che potrebbe tradursi in un aumento del numero di gare pubblicizzate. Procedure più aperte produrrebbero inoltre notevoli risparmi di bilancio per gli Stati membri.

Orientamento n. 12. Per ampliare e potenziare il mercato interno, è opportuno che gli Stati membri: 1) accelerino i tempi di recepimento delle direttive in materia; 2) diano priorità ad una migliore e più rigorosa attuazione della normativa sul mercato interno; 3) sopprimano gli ostacoli rimanenti alle attività transfrontaliere; 4) applichino in modo efficace la normativa europea in materia di appalti; 5) promuovano un mercato interno dei servizi pienamente operativo, tutelando nel contempo il modello sociale europeo; 6) velocizzino l'integrazione dei mercati finanziari attraverso un'applicazione e attuazione coerenti del piano d'azione per i servizi finanziari. Si veda anche l'orientamento integrato «Migliorare la risposta alle esigenze del mercato del lavoro» (n. 20).

Garantire l'apertura e la competitività dei mercati all'interno dell'Europa e al suo esterno

L'economia mondiale aperta offre nuove opportunità di stimolare la crescita e la competitività dell'economia europea. La politica della concorrenza, che ha svolto un ruolo fondamentale nel consentire alle imprese all'interno dell'UE di operare in condizioni di parità, può servire anche per esaminare il quadro regolamentare più ampio relativo ai mercati, al fine di garantire condizioni favorevoli alla concorrenza efficiente delle imprese. Un'ulteriore apertura dei mercati europei alla concorrenza può essere ottenuta riducendo il volume generale degli aiuti di Stato rimanenti. Parallelamente occorre riorientare i rimanenti aiuti di Stato verso alcuni obiettivi orizzontali. La revisione della normativa in materia di aiuti di Stato dovrebbe favorire ulteriori passi avanti in questa direzione.

Le riforme strutturali che facilitano l'accesso al mercato sono uno strumento particolarmente efficace per stimolare la concorrenza. Esse si riveleranno particolarmente importanti per quei mercati precedentemente tenuti al riparo dalla concorrenza a causa di comportamenti anticoncorrenziali, dell'esistenza di monopoli, di un eccesso di regolamentazione (ad esempio, permessi, licenze, requisiti patrimoniali minimi, ostacoli giuridici, orari di apertura dei negozi, prezzi regolamentati ecc. che possono ostacolare la creazione di un clima concorrenziale efficace) o di misure di protezione commerciale.

Inoltre, l'attuazione di provvedimenti già adottati volti ad aprire le industrie di rete alla concorrenza (nei settori dell'energia elettrica e del gas, dei trasporti, delle telecomunicazioni e dei servizi postali) dovrebbe consentire una diminuzione generale delle tariffe e una scelta più ampia, garantendo allo stesso tempo la fornitura di servizi di interesse economico generale a tutti i cittadini. È opportuno che le autorità per la concorrenza e la regolamentazione garantiscano la competitività dei mercati liberalizzati. Deve essere garantita nel contempo la fornitura soddisfacente di servizi di interesse economico generale di alta qualità ad un prezzo abbordabile.

L'apertura esterna agli scambi e agli investimenti, anche in un contesto multilaterale, attraverso l'intensificazione delle esportazioni e delle importazioni, costituisce uno stimolo importante alla crescita e all'occupazione e può quindi potenziare la realizzazione delle riforme strutturali. Un sistema forte e aperto di regole sul commercio mondiale è di vitale importanza per l'economia europea. La conclusione positiva di un accordo ambizioso ed equilibrato nel quadro del ciclo di negoziati di Doha e la conclusione di accordi di libero scambio bilaterali e regionali dovrebbero consentire un'ulteriore apertura dei mercati agli scambi e agli investimenti, contribuendo pertanto ad accrescere il potenziale di crescita.

Orientamento n. 13. Per garantire l'apertura e la competitività dei mercati all'interno dell'Europa e al suo esterno e trarre beneficio dalla globalizzazione, è opportuno che gli Stati membri diano la priorità: 1) all'abolizione degli ostacoli regolamentari, commerciali e di altro tipo che ostacolano indebitamente la concorrenza; 2) ad un'attuazione più efficace della politica di concorrenza; 3) ad un monitoraggio selettivo del mercato e della regolamentazione ad opera delle autorità per la concorrenza e la regolamentazione al fine di identificare e sopprimere gli ostacoli alla concorrenza e all'accesso al mercato; 4) alla riduzione degli aiuti di Stato che producono distorsioni della concorrenza; 5) conformemente alla prossima disciplina comunitaria, al riorientamento degli aiuti a favore del sostegno a taluni obiettivi orizzontali quali la ricerca, l'innovazione e lo sfruttamento ottimale del capitale umano nonché a specifiche inefficienze del mercato; 6) alla promozione dell'apertura esterna, anche in un contesto multilaterale; 7) alla piena attuazione dei provvedimenti già adottati volti ad aprire le industrie di rete alla concorrenza al fine di garantire la concorrenzialità reale dei mercati integrati su scala europea. Allo stesso tempo, la fornitura, a prezzi abbordabili, di servizi d'interesse economico generale efficaci svolge un ruolo importante in un'economia competitiva e dinamica.

Migliorare la regolamentazione comunitaria e nazionale

Oltre a rivelarsi essenziale per creare un contesto in cui le transazioni commerciali possano svolgersi a prezzi competitivi, la regolamentazione del mercato serve anche a correggere le

inefficienze di quest'ultimo o a proteggere gli operatori. Tuttavia l'effetto cumulato di più regolamentazioni può produrre costi economici cospicui; è pertanto necessario che esse siano ben congegnate e proporzionate. La qualità degli apparati regolamentari comunitari e nazionali dipende dall'impegno e dalle responsabilità comuni sia a livello dell'UE che dei singoli Stati membri.

Nell'elaborare o modificare un atto normativo, è opportuno che gli Stati membri ne valutino i costi e i benefici. Essi devono migliorare la qualità delle proprie regolamentazioni preservando al tempo stesso i propri obiettivi, il che implica che vengano consultati i principali interessati. L'approccio della Commissione ad una migliore regolamentazione prevede una valutazione accurata delle conseguenze economiche, sociali e ambientali dell'introduzione o della modifica di una normativa onde individuare potenziali compromessi e sinergie tra diversi obiettivi strategici. Le norme esistenti vengono inoltre analizzate al fine di individuare eventuali semplificazioni e ne vengono valutate le ripercussioni in termini di concorrenza. Infine viene elaborato un approccio comune per quantificare i costi amministrativi dell'introduzione o della modifica di una normativa. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere sistemi per la semplificazione della regolamentazione esistente. Essi dovrebbero effettuare ampie consultazioni sui costi e benefici delle loro iniziative regolamentari o della loro mancanza di azione, in particolare allorché ciò implica soluzioni di compromesso tra diversi obiettivi strategici. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che siano prese nella debita considerazione alternative appropriate alla regolamentazione.

L'apparato regolamentare può essere pertanto sostanzialmente migliorato tenendo conto dell'aspetto costi-benefici associato alla regolamentazione, anche dal punto di vista dei costi amministrativi. Tutto ciò riveste particolare importanza soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI) che dispongono di solito di risorse limitate per la gestione amministrativa richiesta dalla normativa comunitaria e dalla legislazione nazionale.

Orientamento n. 14. Per creare un contesto imprenditoriale più competitivo e promuovere l'iniziativa privata attraverso una migliore regolamentazione, è opportuno che gli Stati membri: 1) riducano l'onere amministrativo che grava sulle imprese, specie le PMI e le imprese in fase di avviamento; 2) migliorino la regolamentazione esistente e di nuova adozione, lasciandone invariati gli obiettivi, tramite una valutazione sistematica e accurata delle relative conseguenze economiche, sociali (ivi compreso in materia di salute) e ambientali, e nel contempo prendano in considerazione e misurino meglio l'onere amministrativo associato, nonché le conseguenze sulla competitività, anche per quanto riguarda l'applicazione; 3) incoraggino le imprese a sviluppare la loro responsabilità sociale.

L'Europa ha bisogno di promuovere più efficacemente lo spirito imprenditoriale e necessita di nuove imprese pronte a lanciarsi in avventure creative ed innovative. Occorre sostenere l'apprendimento in campo imprenditoriale tramite tutte le forme di istruzione e formazione e fornire le competenze necessarie. La dimensione imprenditoriale dovrebbe essere integrata nel processo di formazione permanente a partire dal livello scolastico. A tal fine, è opportuno promuovere la collaborazione con le imprese. La creazione e la crescita di attività imprenditoriali possono inoltre essere sostenute facilitando l'accesso ai finanziamenti e potenziando gli incentivi economici, fra l'altro, adottando regimi fiscali che premino le iniziative di successo e riducendo i costi indiretti del lavoro e gli oneri amministrativi per l'avviamento, in particolare attraverso la fornitura di pertinenti servizi di sostegno alle imprese, rivolti segnatamente ai giovani imprenditori, quali la creazione di sportelli unici e la promozione di reti di sostegno nazionale per le imprese. Occorrerebbe in particolare rendere più agevole il trasferimento della proprietà e migliorare le procedure di salvataggio e di ristrutturazione, in particolare mediante una normativa fallimentare più efficace.

Orientamento n. 15. Per promuovere la cultura imprenditoriale e creare un contesto propizio alle PMI, è opportuno che gli Stati membri: 1) agevolino l'accesso di tali imprese ai finanziamenti al fine di favorirne la creazione e lo sviluppo, in particolare microcrediti e altre forme di capitale di rischio; 2) potenzino gli incentivi economici, anche attraverso la semplificazione dei sistemi fiscali e la riduzione dei costi indiretti del lavoro; 3) potenzino le capacità di innovazione delle PMI; e 4) forniscano servizi di sostegno pertinenti, quali la creazione di sportelli unici e la promozione di reti di sostegno nazionale per le imprese, al fine di favorirne la creazione e lo sviluppo, in linea con la Carta per le piccole imprese. Gli Stati membri dovrebbero inoltre potenziare l'istruzione e la formazione in campo imprenditoriale a favore delle PMI. Essi dovrebbero inoltre rendere più agevole il trasferimento della proprietà, attualizzare, se del caso, la normativa fallimentare nazionale e migliorare le procedure di salvataggio e di ristrutturazione. Si vedano anche gli orientamenti integrati «Promuovere un'allocatione efficiente delle risorse orientata alla crescita e all'occupazione» (n. 3) e «Favorire l'innovazione in tutte le sue forme» (n. 8), n. 23 e 24.

Sviluppare e migliorare le infrastrutture europee

Fondamentale per fare di un sito un polo di attrazione, la modernità delle infrastrutture favorisce la mobilità delle persone, delle merci e dei servizi attraverso l'Unione. Infrastrutture moderne nei settori dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni costituiscono un fattore importante per rilanciare la strategia di

Lisbona. Grazie a trasporti meno costosi e mercati più estesi, l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti transeuropee contribuiscono agli scambi internazionali e alla dinamicità del mercato interno. La liberalizzazione delle industrie europee di rete attualmente in corso incentiva inoltre la concorrenza e consente di guadagnare in efficienza in questi comparti.

Per quanto riguarda gli investimenti futuri nelle infrastrutture europee, è opportuno dare priorità alla realizzazione dei 30 progetti nel settore dei trasporti individuati come prioritari dal Parlamento e dal Consiglio nell'ambito degli orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea (TEN) dei trasporti, nonché dei progetti transfrontalieri di avvio rapido nei settori dei trasporti, dell'energia rinnovabile, delle comunicazioni a banda larga e della ricerca, individuati nell'ambito dell'iniziativa europea per la crescita, e dei progetti nel settore dei trasporti finanziati dal Fondo di coesione. Occorre inoltre risolvere le strozzature nel campo delle infrastrutture all'interno dei paesi. Sistemi di tariffazione adeguati possono contribuire ad un uso delle infrastrutture efficiente e tendente ad un equilibrio sostenibile.

Orientamento n. 16. Per sviluppare, migliorare e collegare le infrastrutture europee e portare a termine i progetti transfrontalieri prioritari al fine specifico di potenziare l'integrazione dei mercati nazionali all'interno dell'UE allargata, è opportuno che gli Stati membri: 1) creino condizioni tali da favorire lo sviluppo, nei settori dei trasporti, dell'energia e delle TIC, di infrastrutture efficaci in termini di risorse (dando la priorità a quelle comprese nelle reti transeuropee RTE) a complemento dei meccanismi comunitari, segnatamente in ambito transfrontaliero e nelle regioni periferiche, quale condizione essenziale per conseguire con successo l'apertura delle industrie di rete alla concorrenza; 2) prendano in esame lo sviluppo di collaborazioni pubblico-privato; 3) esaminino l'opportunità di sistemi di tariffazione adeguati per garantire un uso delle infrastrutture efficiente e tendente ad un equilibrio sostenibile, puntando sulla sostituzione di tecnologia e l'innovazione e prendendo in debita considerazione i costi ambientali e le conseguenze sulla crescita. Si veda anche l'orientamento integrato «Favorire la diffusione e l'uso efficace delle TIC e costruire una società dell'informazione pienamente inclusiva» (n. 9).

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (CE) n. 1279/2005 della Commissione, del 2 agosto 2005, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 3 agosto 2005**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 202 del 3 agosto 2005)

A pagina 36, ai considerando 1 e 2 e all'articolo 1:

anziché: «regolamento (CE) n. 1150/2005»,

leggi: «regolamento (CE) n. 1256/2005».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1270/2005 della Commissione, del 1° agosto 2005, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2005 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 992/2005

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 201 del 2 agosto 2005)

A pagina 38,

— al considerando 1:

anziché: «L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b)...»,

leggi: «L'articolo 1, paragrafo 3, lettera a)...»;

— all'articolo 1, paragrafo 2:

anziché: «... per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d)...»,

leggi: «... per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b)...».
